



PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 25.03.2015

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520
e.mail: parcosanbartolo@provincia.ps.it
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Ambito di applicazione
- Articolo 4 - Efficacia
- Articolo 5 - Rapporto con gli altri strumenti di regolamentazione
- Articolo 6 - Rapporto con Rete Natura 2000

TITOLO II - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

- Articolo 7 - Zonizzazione
- Articolo 8 - Zone A
- Articolo 9 - Zone B
- Articolo 10 - Zone C
- Articolo 11 - Zone D

TITOLO III - TUTELA E GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E NATURALISTICI

SEZIONE I - TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

- Articolo 12 - Interventi di sistemazione idrogeologica nella falesia
- Articolo 13 - Difesa del suolo e interventi di recupero ambientale
- Articolo 14 - Cave e miniere
- Articolo 15 - Rifiuti e discariche
- Articolo 16 - Asportazione di rocce e fossili

SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE

- Articolo 17 - Disposizioni di tutela
- Articolo 18 - Scarichi di liquidi inquinanti
- Articolo 19 - Prelievi di acque superficiali e sotterranee
- Articolo 20 - Interventi di sistemazione dei corsi d'acqua

SEZIONE III - RETE NATURA 2000

- Articolo 21 - Tutela dei Siti della Rete Natura 2000

SEZIONE IV - TUTELA E GESTIONE DELLA FLORA

- Articolo 22 - Tutela della flora
- Articolo 23 - Specie vegetali sottoposte a particolare tutela
- Articolo 24 - Specie arboree e formazioni vegetali di particolare interesse
- Articolo 25 - Ricerca e raccolta di frutti selvatici e di erbe di campo
- Articolo 26 - Ricerca e raccolta di piante officinali
- Articolo 27 - Ricerca e raccolta di funghi
- Articolo 28 - Ricerca e raccolta di tartufi
- Articolo 29 - Introduzioni e reintroduzioni di specie vegetali
- Articolo 30 - Specie esotiche invasive
- Articolo 31 - Interventi ammessi sulla vegetazione

SEZIONE V - TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA

- Articolo 32 - Tutela della fauna selvatica
- Articolo 33 - Tutela della fauna minore

Articolo 34 - Introduzioni, reintroduzioni e restocking (o rinforzi)
Articolo 35 - Introduzione di mezzi di cattura o di uccisione della fauna selvatica
Articolo 36 - Catture di avifauna a scopo di inanellamento
Articolo 37 - Prelievi faunistici

SEZIONE VI - TUTELA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI

Parte I - Boschi

Articolo 38 - Norme di indirizzo e gestione
Articolo 39 - Misure di tutela e salvaguardia degli ambienti forestali
Articolo 40 - Viabilità forestale
Articolo 41 - Raccolta della legna
Articolo 42 - Difesa dagli incendi boschivi

Parte II - Ambienti prativi e arbustivi

Articolo 43 - Praterie
Articolo 44 - Arbusteti

Parte III - Ambienti litorali

Articolo 45 - Spiaggia

Parte IV - Ambienti agricoli

Articolo 46 - Criteri di gestione
Articolo 47 - Destinazioni d'uso dei terreni

Parte V - Rete Ecologica

Articolo 48 - Elementi diffusi del paesaggio agrario e rete ecologica

TITOLO IV - ASPETTI ANTROPICI: NORME SULL'EDILIZIA, OPERE VIARIE, RETI TECNOLOGICHE e PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

SEZIONE I - ASSETTO EDILIZIO

Articolo 49 - Assetto edilizio
Articolo 50 - Interventi su edifici in muratura
Articolo 51 - Piscine e campi sportivi privati
Articolo 52 - Bioedilizia
Articolo 53 - Progettazione del verde privato

SEZIONE II - OPERE VIARIE

Articolo 54 - Strade
Articolo 55 - Conversione di strade
Articolo 56 - Realizzazione di aree di sosta

SEZIONE III - RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Articolo 57 - Aspetti generali
Articolo 58 - Linee elettriche

SEZIONE IV - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Articolo 59 - Norme di tutela

TITOLO V - DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE

SEZIONE I - ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

- Articolo 60 - Attività agro-pastorali
- Articolo 61 - Attività artigianali e commerciali
- Articolo 62 - Iniziative promozionali
- Articolo 63 - Attività pubblicitaria
- Articolo 64 - Uso del marchio e della denominazione
- Articolo 65 - CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile)
- Articolo 66 - Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni
- Articolo 67 - Accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni

SEZIONE II - INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

- Articolo 68 - Aspetti generali
- Articolo 69 - Natura dell'indennizzo
- Articolo 70 - Soggetti ammessi all'indennizzo
- Articolo 71 - Criteri per la determinazione dell'indennizzo
- Articolo 72 - Tipologie di danni ammessi a indennizzo
- Articolo 73 - Domanda di indennizzo
- Articolo 74 - Accertamento del danno e stima dell'indennizzo
- Articolo 75 - Liquidazione del danno
- Articolo 76 - Esclusioni dall'indennizzo
- Articolo 77 - Attività di prevenzione

TITOLO VI - ACCESSO, FRUIZIONE E RETE SENTIERISTICA

SEZIONE I - ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE

- Articolo 78 - Accessibilità pedonale
- Articolo 79 - Accessibilità per anziani, diversamente abili, portatori di disabilità temporanee e bambini
- Articolo 80 - Accesso e fruizione con mountain bike o biciclette
- Articolo 81 - Accessibilità e transito con mezzi motorizzati
- Articolo 82 - Sorvolo di velivoli

SEZIONE II - FRUIZIONE DEL TERRITORIO

- Articolo 83 - Usi e consuetudini locali
- Articolo 84 - Campeggio e bivacco
- Articolo 85 - Spiagge e aree litorali
- Articolo 86 - Fuochi all'aperto
- Articolo 87 - Eventi o manifestazioni sportive, ricreative e culturali
- Articolo 88 - Divieti allo svolgimento di talune attività sportive o ricreative
- Articolo 89 - Attività speleologica
- Articolo 90 - Valorizzazione delle attività tradizionali e dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti
- Articolo 91 - Disposizioni generali per l'utilizzo delle aree di sosta
- Articolo 92 - Utilizzo dell'area di sosta di Santa Marina Alta
- Articolo 93 - Cani e altri animali d'affezione

SEZIONE III - RETE SENTIERISTICA

- Articolo 94 - Sentieri
- Articolo 95 - Piano della mobilità dolce e tipologia dei sentieri
- Articolo 96 - Rinaturalizzazione dei percorsi
- Articolo 97 - Riconoscibilità dei sentieri

Articolo 98 - Cura e manutenzione dei sentieri
Articolo 99 - Disposizioni generali per l'utilizzo dei sentieri

SEZIONE IV - ARMI ED ESPLOSIVI

Articolo 100 - Ambito di applicazione
Articolo 101 - Definizioni
Articolo 102 - Soggetti esonerati dall'obbligo di autorizzazione
Articolo 103 - Deroghe
Articolo 104 - Introduzione, detenzione e trasporto di armi
Articolo 105 - Introduzione, detenzione e trasporto di esplosivi

TITOLO VII - RICERCA SCIENTIFICA, BIOSANITARIA, DOCUMENTARISTICA

Articolo 106 - Ricerca scientifica
Articolo 107 - Riprese fotografiche e cinematografiche

TITOLO VIII - EMISSIONI SONORE, LUMINOSE ED ELETTROMAGNETICHE

Articolo 108 - Emissioni sonore, luminose ed elettromagnetiche
Articolo 109 - Fuochi pirotecnici

TITOLO IX - ATTIVITÀ DA AFFIDARE A INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE, DI VOLONTARIATO, COMUNITÀ TERAPEUTICHE E SERVIZIO CIVILE

Articolo 110 - Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile

TITOLO X - PROCEDURE E CRITERI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Articolo 111 - Nulla osta
Articolo 112 - Polizza fidejussoria
Articolo 113 - Comitato Tecnico-Scientifico per il rilascio del nulla-osta
Articolo 114 - Istanza di nulla osta-autorizzazione
Articolo 115 - Opere e interventi sottoposte al nulla osta
Articolo 116 - Opere o attività sottoposte al parere o all'autorizzazione dell'Ente Parco
Articolo 117 - Comunicazioni all'Ente Parco
Articolo 118 - Esibizione del nulla osta, parere, autorizzazione
Articolo 119 - Assenza o difformità dal nulla osta o dalla autorizzazione
Articolo 120 - Disciplina del nulla osta nell'ambito della Conferenza di Servizi
Articolo 121 - Semplificazione
Articolo 122 - Deroghe

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 123 - Sorveglianza
Articolo 124 - Aggiornamento degli allegati
Articolo 125 - Recepimento delle normative sovraordinate
Articolo 126 - Funzionamento dell'Ente Parco
Articolo 127 - Comunicazione Istituzionale

TITOLO XII - SANZIONI

Articolo 128 - Disposizioni generali

Articolo 129 - Interventi cautelari conseguenti all'accertamento di attività abusive

Articolo 130 - Rinvio

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1 Specie vegetali sottoposte a particolare tutela (art. 23 del Regolamento)
- ALLEGATO 2A Frutti di specie selvatiche o spontaneizzate che possono essere raccolti a scopo alimentare (art. 25, comma 1 del Regolamento)
- ALLEGATO 2B Specie vegetali che possono essere raccolte a scopo alimentare (art. 25, comma 2 del Regolamento)
- ALLEGATO 3 Piante officinali di cui è ammessa la raccolta (art. 26 del Regolamento)
- ALLEGATO 4 Abaco dei colori utilizzabili ai fini costruttivi (art. 49, comma 1 del Regolamento)

Autori del Regolamento:

Dott. Agr. Fabrizio Furlani

Ing. Mario Primavera (artt. 49-50-51-52)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 11 della L. 6-12-1991 n. 394 e dell'articolo 16 della L.R. 28-4-1994 n. 15, il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite all'interno del territorio del Parco in armonia con le disposizioni delle N.T.A. del Piano del Parco.

Articolo 2 - Finalità

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità espresse all'articolo 1 della L.R. 28-4-1994 n. 15, il presente Regolamento:
 - a) definisce i criteri e precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali del Parco;
 - b) disciplina lo svolgimento delle attività umane all'interno del Parco di cui all'articolo 11, comma 2, della L. 6-12-1991 n. 394;
 - c) stabilisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge 6-12-1991 n. 394, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della stessa Legge;
 - d) integra e specifica le disposizioni normative definite dal Piano del Parco con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha efficacia su tutto il territorio del Parco, così come delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale del Piano del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991, nell'area contigua, come perimetrata nel Piano del Parco, l'Ente Parco può proporre alla Regione Marche misure finalizzate alla disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e, in genere alla tutela dell'ambiente, coerenti con le norme del presente Regolamento e con le misure di conservazione dei Siti Natura 2000.

Articolo 4 - Efficacia

1. Il presente Regolamento ha efficacia prescrittiva e si applica a tutti gli interventi attuati o programmati successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutti gli atti e le disposizioni di carattere regolamentare emanati dall'Ente Parco nelle more dell'approvazione del Piano del Parco e del Regolamento.
3. Il Regolamento può essere modificato con la medesima procedura necessaria alla sua approvazione, ed è aggiornato con identica modalità per i seguenti motivi:
 - a) modifiche del Piano del Parco;
 - b) adeguamento della disciplina del Regolamento all'evoluzione dello stato delle conoscenze o del quadro normativo di riferimento.

Articolo 5 - Rapporto con gli altri strumenti di regolamentazione

1. Il Regolamento acquista efficacia trascorsi novanta (90) giorni conteggiati a partire dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.). Entro tale termine i Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, adeguano i propri Regolamenti alle previsioni del presente

documento. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

Articolo 6 - Rapporto con Rete Natura 2000

1. In conformità alle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE, ogni opera, attività o intervento all'interno del Parco deve garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
2. L'Ente Parco promuove ed incentiva le azioni in grado di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario dell'Allegato I della Direttiva n. 92/43/CEE;
 - b) conservazione delle popolazioni di specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti;
 - c) ripristino degli habitat di interesse comunitario degradati;
 - d) mantenimento e, all'occorrenza, sviluppo, degli elementi del paesaggio vegetale che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche;
 - e) uso sostenibile delle risorse naturali presenti, tenendo conto della necessità di instaurare un rapporto equilibrato tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quelle socio-economiche.

TITOLO II – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Articolo 7 - Zonizzazione

1. In base all'articolo 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il territorio del Parco è suddiviso in zone a diverso regime di protezione: Zone A, Zone B, Zone C, Zone D.

Articolo 8 - Zone A

1. Le zone A corrispondono alle parti del territorio definite di riserva integrale, ove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Tali zone sono destinate alla salvaguardia degli equilibri ecologici in atto e potenziali, alla prevenzione ed all'eliminazione dei fattori di disturbo. E' vietato ogni intervento che non abbia finalità esclusivamente conservativa. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente di ricerca scientifica ad eccezione del mantenimento e della percorribilità dei sentieri cartografati.
2. Le zone A sono disciplinate dall'articolo 120 delle NTA del Piano del Parco.

Articolo 9 - Zone B

1. Le zone B corrispondono alle parti del territorio definite di riserva generale orientata. In tali zone si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico - culturali presenti, anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo.
2. Le zone B sono disciplinate dall'articolo 121 delle NTA del Piano del Parco.

Articolo 10 - Zone C

1. Le zone C corrispondono alle parti del territorio definite di protezione, ove sono ammesse le attività agricole. In tali zone, in particolare, sono incoraggiate le attività agricole secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica.
2. Le Zone C sono disciplinate dall'articolo 122 delle NTA del Piano del Parco.

Articolo 11 - Zone D

1. Ai sensi dell'articolo 123 delle NTA del Piano del Parco, le zone D, di promozione economica e sociale, interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle con presenza di agglomerati e case sparse in contesti prevalentemente rurali. In tali zone, sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio/culturale ed economica delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle N.T.A. del Piano del Parco. Le zone D si suddividono nelle seguenti sottozone: DA, DB, DC, DD, DE, DF1 e DF2.
2. Le Zone D sono disciplinate dall'articolo 123 all'articolo 130 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco.

TITOLO III – TUTELA E GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E NATURALISTICI

SEZIONE I – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Articolo 12 - Interventi di sistemazione idrogeologica nella falesia

1. Gli interventi di sistemazione idrogeologica della falesia, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della zona A, sono ammessi previo nulla osta dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli interventi urgenti e indifferibili, effettuati per ovviare a situazioni di pericolo per la sicurezza o l'incolumità delle persone.

Articolo 13 - Difesa del suolo e interventi di recupero ambientale

1. Nel territorio del Parco i movimenti di terreno per i quali è necessario acquisire il nulla osta al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, non sono subordinati al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, ad esclusione di quanto indicato all'articolo 47.
2. Negli interventi di difesa del suolo e di recupero ambientale devono essere privilegiate, qualora possibile, tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica. L'impiego di materiali non naturali deve prevedere, laddove possibile, opere di mascheramento o mitigazione.
3. Negli interventi di ingegneria naturalistica, di recupero ambientale o di ricostituzione boschiva, devono essere utilizzate specie vegetali autoctone. Le opere di ingegneria naturalistica devono preferibilmente riferirsi alle "Linee Guida alla Progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica nelle Marche" AIPIN (Marzo 2010) e le tipologie di intervento devono essere scelte in relazione alle caratteristiche dell'ambito di intervento.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 71 della NTA del Piano del Parco, negli interventi di difesa del suolo e di recupero ambientale, oltre a quanto disciplinato nei precedenti commi, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Rurale dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, qualora non in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Articolo 14 - Cave e miniere

1. E' vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere in tutto il territorio del Parco.

Articolo 15 - Rifiuti e discariche

1. In tutto il territorio del Parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di ogni tipo di rifiuto, ivi compreso quello derivante da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del Parco. È altresì consentita, qualora necessaria, la creazione di isole ecologiche regolarmente gestite.
2. E' inoltre vietata l'apertura e/o l'esercizio di discariche di qualsiasi tipo.
3. L'Ente Parco promuove e sostiene, in accordo con i Comuni, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti, ivi compreso il compostaggio domestico. Tale politica è orientata anche nei confronti di chi svolge attività in ambito agricolo.

Articolo 16 - Asportazione di rocce e fossili

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati l'asportazione o il danneggiamento intenzionale di rocce, reperti archeologici e fossili, fatte salve le attività di studio e ricerca scientifica di cui

all'articolo 106, nonchè il prelievo e l'utilizzo di piccole quantità di cogoli presenti lungo la costa per finalità didattiche e culturali, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

2. L'Ente Parco si riserva l'organizzazione e la gestione dell'attività scientifica di scavo e di ricerca nel giacimento fossilifero di Monte Castellaro sulla base di concessione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'Articolo 89 del vigente codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lgs. 22-1-2004 n. 42), anche allo scopo di incrementare il materiale del Museo paleontologico di Fiorenzuola di Focara.

SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE

Articolo 17 - Disposizioni di tutela

1. L'Ente Parco tutela le acque superficiali e sotterranee presenti nel territorio dell'Area Protetta, sia riguardo agli aspetti qualitativi che quantitativi della risorsa idrica.
2. L'Ente Parco, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 164, sentita l'Autorità di Bacino territorialmente competente, individua le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, rappresentandoli in apposita cartografia. Fino alla predisposizione di tale cartografia è comunque valida l'individuazione e la classificazione dei corpi idrici vigente effettuata dalla Regione Marche.
3. Per quanto non direttamente normato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA - DAALR 26/01/2010 n. 145).

Articolo 18 - Scarichi di liquidi inquinanti

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi inquinanti di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni nei modi indicati dalle vigenti disposizioni. Gli scarichi civili e produttivi di nuovi insediamenti che non recapitano in pubbliche fognature devono comunque rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa.
2. L'Ente Parco favorisce il ricorso a tecniche e sistemi naturali, quali la fitodepurazione, per limitare la capacità inquinante dei sistemi di depurazione a vasca settica, *imhoff* o similari, in adempimento alle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque, in particolare per quanto previsto all'art. 27.

Articolo 19 - Prelievi di acque superficiali e sotterranee

1. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono subordinati al preventivo parere dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 164, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Fatta salva la vigente normativa in materia, nonché quanto disposto dall'articolo 71 delle NTA del Piano del Parco, ogni forma di prelievo delle acque superficiali o sotterranee è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco, ad esclusione dei prelievi per uso domestico di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della L.R. 9-6-2006 n. 5.
3. Non necessita di autorizzazione dell'Ente Parco il prelievo di acqua finalizzato al riempimento di mezzi per uso antincendio.

Articolo 20 - Interventi di sistemazione dei corsi d'acqua

1. Fatte salve le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, nonché quanto previsto all'articolo 71 delle NTA del Piano del Parco, gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua demaniali sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente Parco che, in relazione allo stato dei luoghi e alla tipologia d'intervento, può prescrivere azioni finalizzate a preservare o migliorare la biodiversità, anche mediante una migliore naturalizzazione delle fasce fluviali. E' comunque vietato impiegare diserbanti per controllare la vegetazione lungo i corsi d'acqua demaniali.
2. Negli interventi sui corsi d'acqua devono essere privilegiate, laddove possibile, tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica, ricorrendo a specie vegetali autoctone.
3. Le opere di ingegneria naturalistica devono preferibilmente riferirsi alle "Linee Guida alla Progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica nelle Marche" AIPIN (Marzo 2010) e le tipologie di intervento devono essere scelte in relazione alle caratteristiche dell'ambito di intervento.
4. Mantengono efficacia le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Rurale di competenza dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, qualora non in contrasto con le norme del presente Regolamento.

SEZIONE III – RETE NATURA 2000

Articolo 21 - Tutela dei Siti della Rete Natura 2000

1. Ai sensi del DPR 357/1997 e in qualità di soggetto gestore dei Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del perimetro dell'Area Protetta, l'Ente Parco, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale, definisce le misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo" e della ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese", conformi alle effettive esigenze di conservazione delle specie e degli habitat per i quali tali siti sono stati individuati e alle disposizioni di cui al Titolo VIII delle NTA del Piano del Parco. Tali misure di conservazione sono redatte entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento.

SEZIONE IV – TUTELA E GESTIONE DELLA FLORA

Articolo 22 - Tutela della flora

1. La flora spontanea o spontaneizzata presente all'interno del Parco è tutelata. Essa comprende Fanerogame, Crittogame vascolari (Felci ed Equiseti), Muschi, Epatiche, Funghi, Licheni ed Alghe.
2. In tutto il territorio del Parco sono vietate la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la detenzione di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree spontanee o spontaneizzate o di singole parti di esse. Da tali divieti sono esclusi:
 - a) gli interventi per i quali è espressamente richiesto il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione dell'Ente Parco;
 - b) gli interventi comunque ammessi, indicati al successivo articolo 31;
 - c) la raccolta di frutti selvatici, erbe di campo e piante officinali di cui ai successivi articoli 25 e 26;
 - d) la raccolta di funghi e tartufi di cui ai successivi articoli 27 e 28;
 - e) la raccolta o il prelievo della flora spontanea o spontaneizzata di cui al comma 1, o di parti di essa, per ragioni didattiche, scientifiche, sanitarie o connesse al reperimento di talee, frutti, semi e di altri organi vegetativi, previamente autorizzati dall'Ente Parco.
3. All'interno dell'Area Floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro", si applicano le disposizioni della L.R. 30-12-1974 n. 52, come richiamate dall'articolo 75 delle NTA del Piano del Parco.

Articolo 23 - Specie vegetali sottoposte a particolare tutela

1. Al fine di preservare la presenza di specie vegetali rare, interessanti o di particolare interesse biogeografico, l'Ente Parco sottopone a particolare tutela le specie elencate nell'allegato 1 del presente Regolamento. Di tali specie è vietata la raccolta, fatto salvo quanto indicato al comma seguente.
2. L'Ente Parco può rilasciare l'autorizzazione alla raccolta delle specie o di parti di esse di cui all'allegato 1, che non è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, solo per attività di studio e di ricerca scientifica. La richiesta di nulla osta dovrà specificare i tempi e le modalità della ricerca, nonché il numero di esemplari di piante o di porzioni di esse da prelevare. Per le specie contraddistinte, nell'elenco allegato 1, da un asterisco (*), il rilascio del nulla osta per la raccolta può essere concesso dall'Ente Parco solo previa presentazione di uno specifico progetto di ricerca.
3. L'Ente Parco può modificare e integrare, con proprio atto, l'elenco delle specie di cui all'elenco allegato 1.
4. Sono inoltre sottoposte a particolare tutela le formazioni vegetali monumentali, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l della L.R. 23-2-2005 n. 6. L'Ente Parco provvede a segnalare al Corpo Forestale dello Stato la presenza sul proprio territorio delle formazioni vegetali monumentali ai fini di un loro inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 27 della L.R. 23-2-2005 n. 6. Qualsiasi intervento su tali formazioni vegetali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 26 della L.R. 23-2-2005 n. 6 previo nulla osta dell'Ente Parco.
5. Per le formazioni vegetali monumentali di cui al precedente comma 4, l'Ente Parco favorisce, anche mediante l'eventuale assegnazione di specifici contributi, l'esecuzione di interventi di manutenzione, cura e salvaguardia. L'Ente Parco può inoltre intraprendere, in accordo con i soggetti proprietari, azioni miranti a valorizzare tali alberi monumentali.

Articolo 24 - Specie arboree e formazioni vegetali di particolare interesse

1. Nel territorio del Parco assumono particolare interesse naturalistico:
 - i boschi a prevalenza di Querce autoctone (*Quercus* sp.pl.);

- i boschi a prevalenza di Olmo (*Ulmus* sp. pl.);
 - i boschi o le formazioni ripariali di Pioppo (*Populus* sp. pl.) e/o Salice bianco (*Salix alba*);
 - i boschi di qualunque tipologia ed estensione insistenti nelle zone A, B e C del Piano del Parco.
2. Nel territorio del Parco rivestono particolare interesse paesaggistico gli arbusteti di Ginestra (*Spartium junceum*) insistenti nelle zone A, B, C del Piano del Parco, nonché le siepi insistenti nelle aree A, B, C, DE.
 3. Rivestono altresì particolare interesse conservazionistico:
 - le specie ad alto fusto di seguito elencate, in quanto rare per il territorio del Parco: Cerro (*Quercus cerris*), Acero napoletano o d'Ungheria (*Acer opalus subsp. obtusatum*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Lentisco (*Pistacia lentiscus*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Sorbo domestico (*Sorbus domestica*);
 - le piante ad alto fusto isolate, a gruppi o in filare di querce autoctone (*Quercus* sp. pl.) di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005, in quanto caratteristiche del paesaggio agrario del Parco;
 - le piante secolari ad alto fusto, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 5/2006.
 4. Il taglio delle formazioni vegetali indicate ai commi 1 e 2, nonché delle piante ad alto fusto indicate al comma 3 purché ubicate al di fuori dei perimetri urbani (zone DA, DB, DC, DD, DF1 del Piano del Parco), è sottoposto al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, ad esclusione:
 - degli interventi di potatura;
 - degli interventi urgenti e indifferibili, effettuati per ovviare a situazioni di pericolo per la sicurezza o l'incolumità delle persone.

Articolo 25 - Ricerca e raccolta di frutti selvatici e di erbe di campo

1. Nel Parco sono consentite, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale, la ricerca e la raccolta dei frutti di specie selvatiche o spontaneizzate indicati nell'allegato 2A, che non è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e che l'Ente Parco può modificare con proprio atto.
2. In tutto il territorio del Parco sono consentite, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale, la ricerca e la raccolta delle specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare indicate nell'elenco allegato 2B che non è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e che l'Ente Parco può modificare con proprio atto. In tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta dell'apparato radicale di *Scolymus hispanicus*.
3. Per le specie i cui frutti sono presenti sulla pianta anche durante il periodo autunnale e invernale, per esempio Rose selvatiche (*Rosa* sp. pl.), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Biancospino (*Crataegus monogyna*), ecc., l'Ente Parco può stabilire con specifici atti, divieti o limitazioni alla raccolta, al fine di garantire alla fauna selvatica adeguate disponibilità alimentari anche durante la stagione avversa.
4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di tutela della flora, può vietare o limitare la ricerca e la raccolta dei frutti selvatici e delle erbe di campo, anche come numero di utenze.
5. Le attività di ricerca e raccolta di frutti selvatici e di erbe di campo ammesse nel presente articolo, sono esercitate nel rispetto del diritto di proprietà.

Articolo 26 - Ricerca e raccolta di piante officinali

1. Ad esclusione delle zone A - Aree sottoposte a tutela integrale, nel territorio del Parco è ammessa, nel rispetto del diritto di proprietà e delle disposizioni di cui alla Legge n. 99 del 06.01.1931, la raccolta delle piante officinali spontanee indicate nell'elenco allegato 3, che non è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e che riporta l'elenco delle specie

officinali spontanee presenti nel territorio del Parco incluse nell'allegato al Regio Decreto n. 772 del 26.05.1932.

2. In relazione all'evoluzione dello stato delle conoscenze, l'Ente Parco può modificare e integrare, con propri atti, l'elenco delle specie officinali spontanee presenti nel territorio del Parco di cui all'allegato 3 del presente Regolamento, e incluse nell'allegato al Regio Decreto n. 772 del 26.05.1932.
3. L'Ente Parco, in relazione a esigenze di tutela delle piante officinali spontanee presenti nel territorio del Parco, può altresì vietare o limitare, temporaneamente o permanentemente, la ricerca e la raccolta di tali specie, anche come numero di utenze.

Articolo 27 - Ricerca e raccolta di funghi

1. La raccolta dei funghi all'interno del Parco è consentita nel rispetto della vigente normativa in materia, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale. La raccolta deve essere limitata ai soli esemplari commestibili ed è consentita solo per quegli esemplari che presentano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permetterne il riconoscimento.
2. L'Ente Parco, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, sentito l'Ente competente in materia, può vietare o limitare la ricerca e la raccolta dei funghi anche come numero di utenze.

Articolo 28 - Ricerca e raccolta di tartufi

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi all'interno del Parco sono consentiti nel rispetto della vigente normativa in materia, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale.
2. L'Ente Parco, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, sentito l'Ente competente in materia, può vietare o limitare la ricerca e la raccolta dei tartufi anche come numero di utenze.

Articolo 29 - Introduzioni e reintroduzioni di specie vegetali

1. Al fine di non alterare l'equilibrio delle comunità vegetali spontanee e di tutelare le valenze paesaggistiche del territorio del Parco, è vietato introdurre specie vegetali non autoctone nelle aree che il Piano del Parco identifica come Zone A, B, C, DE, ad eccezione:
 - a) delle specie di interesse agrario;
 - b) delle piante ornamentali coltivate nei giardini pertinenziali ai fabbricati.
2. L'impiego delle specie riportate nel "Catalogo dello spazio verde urbano" di cui all'Allegato B alle N.T.A. del Piano del Parco, è ammesso unicamente nelle Zone DA, DB, DC, DD, DF del Piano del Parco.
3. In tutto il territorio del Parco sono particolarmente vietate la piantumazione o la semina delle seguenti specie arboree alloctone, in considerazione della loro elevata invasività: Quercia rossa (*Quercus rubra*) e Ciliegio tardivo (*Prunus serotina*). L'Ente può individuare, con specifico atto, ulteriori specie la cui piantumazione o semina è vietata all'interno del Parco.
4. L'Ente Parco promuove azioni e interventi, ivi comprese eventuali misure incentivanti, finalizzati a controllare la diffusione naturale delle specie arboree ed arbustive estranee alla flora locale.
5. L'Ente Parco può autorizzare, sulla base di specifici progetti, la reintroduzione di specie di cui si sia accertata la locale estinzione nell'area. Tali reintroduzioni sono attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico da parte di personale di comprovata professionalità in materia e

devono avvenire previa valutazione e rimozione delle cause che le hanno portato all'estinzione locale.

Articolo 30 - Specie esotiche invasive

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per specie esotica: una specie originaria di territori diversi da quello in cui vive. La sua presenza in un territorio differente da quello originario è causata dall'introduzione volontaria o involontaria da parte dell'uomo;
 - b) per specie invasiva: una specie esotica naturalizzata che mostra grande capacità di espansione e rapida diffusione nel territorio.
2. L'Ente Parco favorisce interventi di controllo e contenimento delle specie arboree ed arbustive esotiche, in particolare se invasive, quali: Robinia (*Robinia pseudoacacia*), Ailanto (*Ailanthus altissima*), Gelso della Carta (*Broussonetia papyrifera*), ecc.. Tali specie potranno essere individuate dall'Ente Parco in un apposito elenco.
3. Qualora necessario, l'Ente Parco definisce modalità e tecniche di controllo, anche di natura sperimentale, finalizzate a contenere la presenza o diffusione delle suddette specie.
4. Gli interventi sulle specie di cui al presente articolo, non richiedono il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

Articolo 31 - Interventi ammessi sulla vegetazione

1. Fatto salvo quanto stabilito sia ai precedenti articoli 23 e 24 che agli articoli 75 comma 4, 79 comma 3 tratto 2, 107, 108 comma 2bis delle NTA del Piano, nel territorio del Parco sono ammessi senza necessità di acquisire il nulla osta o autorizzazione dell'Ente Parco:
 - a) gli interventi manutentivi sulla vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea posta lungo i sentieri, le strade, le reti tecnologiche, nelle aree pertinenziali ai fabbricati e all'interno dei perimetri urbani (zone DA, DB, DC, DD, DF1 del Piano del Parco);
 - b) gli interventi di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva non ricompresi nelle tipologie indicate al precedente articolo 24;
 - c) gli interventi connessi alle attività agro-silvo-pastorali, per i quali il presente Regolamento non preveda il rilascio di un apposito nulla osta.

SEZIONE V – TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA

Articolo 32 - Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica vivente all'interno del Parco è tutelata. Ai fini del presente Regolamento, per fauna selvatica s'intende l'insieme di tutti gli animali viventi allo stato selvatico all'interno del Parco.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 33 e al comma 3 del presente articolo, in tutto il territorio del Parco sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica appartenente ai seguenti gruppi animali: Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi viventi allo stato libero nel Parco, autoctoni o esotici. Tali divieti comprendono anche il danneggiamento o l'asportazione di uova, nidi o tane, anche se abbandonati.
3. I divieti di cui al comma 2 non si applicano per:
 - a) le attività di ricerca scientifica condotte o autorizzate dall'Ente Parco, anche per finalità di educazione ambientale;
 - b) le attività previste al successivo articolo 37 in materia di prelievi faunistici.
4. Le specie faunistiche tutelate dalle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CEE e segnalate nel S.I.C. "*Colle San Bartolo*" e nella Z.P.S. "*Colle San Bartolo e litorale pesarese*", sono sottoposte a rigorosa tutela da parte dell'Ente Parco. In particolare, per ogni opera od intervento per il quale sia prevista l'attivazione della procedura della Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/97, deve essere garantita la conservazione di tali specie di interesse comunitario.
5. Allo scopo di salvaguardare le popolazioni di Chiroteri e di Uccelli di interesse conservazionistico, gli interventi di recupero ammessi dal Piano del Parco (Ri, Re, Rc) sugli edifici da tempo abbandonati o diroccati, devono essere preceduti da un sopralluogo condotto da tecnici dell'Ente Parco. Nel caso di presenza accertata di uno o più esemplari di Chiroteri o di Uccelli di interesse conservazionistico, l'Ente Parco promuove accordi con i soggetti proprietari al fine di intraprendere azioni utili ad evitare danni a tali animali.
6. Nel rispetto delle normative vigenti, è ammesso l'utilizzo di scarti di macelleria per rifornire i carni appositamente individuati e predisposti dall'Ente Parco per contribuire all'alimentazione di uccelli necrofagi protetti.
7. Gli allevamenti zootecnici che eccedono il normale uso familiare sono consentiti solo se autorizzati dalle Autorità competenti in materia.
8. Nel Parco, al fine di contrastare la presenza e la diffusione del Cinghiale, sono vietati gli allevamenti all'aperto (anche in forma parziale) di Suidi, di qualunque specie, sottospecie o ibrido, fatti salvi gli allevamenti riconducibili all'uso familiare. Ai fini del presente Regolamento, per uso familiare si intende un allevamento che non supera i 0,60 UBA (n. 2 suini adulti).
9. I proprietari degli allevamenti di Suidi di cui al precedente comma, non riconducibili all'uso familiare, eventualmente preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati a provvedere alla loro dismissione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 33 - Tutela della fauna minore

1. Ai fini del presente Regolamento, per fauna minore s'intende l'insieme delle specie appartenenti alla fauna selvatica riconducibili ai seguenti gruppi animali: Invertebrati, Anfibi, Rettili e tutte le specie di piccoli Mammiferi, in particolare: Roditori, Chiroteri e Insettivori (*Erinaceomorpha* e *Soricomorpha*). Sono esclusi da questa categoria la Lepre (*Lagomorpha*) e, fra i Roditori, l'Istrice.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 37, sono vietati la cattura, il ferimento e l'uccisione deliberata delle specie animali appartenenti alla fauna minore. Tali divieti si applicano sia agli animali adulti sia agli stadi giovanili, ivi comprese le uova. Sono fatti salvi gli interventi di controllo, nell'ambito delle abitazioni, delle popolazioni di Vertebrati (Ratti e Topi) e Invertebrati dannosi alla salute di uomini e animali, all'agricoltura, alle derrate alimentari, agli immobili e ai mobili. Negli interventi di controllo dei roditori, è vietato il ricorso a rodenticidi per gli effetti nocivi che tali sostanze hanno nei confronti dei rapaci notturni e degli animali domestici.
3. Per motivi scientifici e didattici possono essere esclusi dal divieto di cui al comma 2, i ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. Per tutte le specie ricomprese al precedente comma 1, l'Ente Parco può consentire la raccolta di un numero limitato di esemplari esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca che abbiano come finalità lo studio, il monitoraggio e la conservazione delle specie.
4. E' ammessa, in quanto attività riconducibile alla tradizione popolare, la raccolta di chioccioline (Molluschi Elicidi) di interesse alimentare. L'Ente Parco, per motivate esigenze di tutela della fauna, può regolamentare con propri e autonomi atti, la ricerca e la raccolta di chioccioline (Molluschi Elicidi).
5. Al fine di salvaguardare la biodiversità animale, di cui la fauna minore ne rappresenta la maggiore componente, l'Ente Parco promuove specifiche azioni finalizzate a garantire:
 - la tutela e la conservazione della fauna minore vivente all'interno del Parco, considerato che gran parte di essa è rappresentata da specie critiche e assai vulnerabili dal punto di vista ecologico;
 - la conoscenza dello status quali-quantitativo delle specie appartenenti alla fauna minore, mediante la realizzazione di specifici studi e ricerche scientifiche;
 - la divulgazione delle conoscenze, da attuarsi anche con iniziative didattico-educative, in cui vengano evidenziate le problematiche di gestione e conservazione.
6. Il miglioramento dello stato di conservazione delle specie appartenenti alla fauna minore viene concretamente perseguito dall'Ente Parco favorendo:
 - la diffusione dell'agricoltura biologica o similare;
 - la salvaguardia degli elementi diffusi del paesaggio agrario;
 - la realizzazione o l'ampliamento di aree umide idonee alla riproduzione;
 - la rimozione o l'attenuazione delle cause di frammentazione ambientale.

Articolo 34 - Introduzioni, reintroduzioni e restocking (o rinforzi)

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
 - Introduzioni: le immissioni in una determinata area di specie alloctone o di specie di cui non è documentata la presenza nel Parco in tempi storici;
 - Reintroduzioni: azioni miranti a favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie, presente nel Parco in tempi storici, ma di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione;
 - *Restocking* o rinforzi: immissioni nell'ambiente di individui di una specie, già presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di aumentare la probabilità di automantenimento della specie.
2. Al fine di non alterare l'equilibrio delle comunità biologiche, è vietato introdurre negli ambienti naturali e seminaturali del territorio del Parco specie animali alloctone. È esclusa dal presente divieto l'introduzione di animali domestici, di animali di interesse zootecnico, nonché l'utilizzo delle specie di invertebrati comunemente utilizzate negli interventi di lotta biologica consentiti dalla legge.
3. L'Ente Parco può autorizzare l'introduzione di esemplari di specie d'interesse naturalistico e conservazionistico già presenti nell'area del Parco al fine di migliorarne lo *status* di conservazione (*restocking*). L'Ente Parco, sulla base di specifici progetti, può altresì autorizzare

la reintroduzione di specie d'interesse naturalistico e conservazionistico attualmente estinte nel Parco, ma presenti in epoca storica in tale territorio. La reintroduzione ed il *restocking* di specie animali potranno essere effettuati, previo parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

4. Le reintroduzioni e i *restocking* sono attuati nell'ambito di specifici progetti di gestione redatti da personale qualificato e di comprovata professionalità in materia. I progetti devono prevedere, in particolare, l'analisi, la valutazione e la rimozione delle cause che hanno portato all'estinzione o alla rarefazione delle specie e deve definire le strategie gestionali funzionali al mantenimento delle stesse in uno stato di conservazione soddisfacente.
5. Gli esiti di ogni intervento di reintroduzione e restocking (o rinforzo) saranno comunicati dall'Ente Parco alla Regione Marche.

Articolo 35 - Introduzione di mezzi di cattura o di uccisione della fauna selvatica

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, è vietato detenere, introdurre o trasportare all'interno del Parco qualsiasi mezzo di cattura o di uccisione della fauna selvatica senza l'autorizzazione dell'Ente Parco.
2. Possono detenere, introdurre o trasportare mezzi di cattura o di uccisione della fauna nel territorio del Parco:
 - a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto dell'Ente Parco e da esso previamente autorizzati;
 - b) gli operatori autorizzati dall'Ente Parco al prelievo di animali, nel limite e con le regole dettate dal Parco stesso;
 - c) tutti coloro che operano per altri motivi ammessi dalla legge, nel rispetto delle disposizioni indicate al Titolo VI, Sezione IV "Armi ed esplosivi" del presente Regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa all'Ente Parco e deve contenere gli elementi indicati all'articolo 104, comma 3 del presente Regolamento. La durata dell'autorizzazione è stabilita nel provvedimento. L'eventuale proroga potrà essere concessa solo su espressa e motivata richiesta dell'interessato.

Articolo 36 - Catture di avifauna a scopo di inanellamento

1. In considerazione della rilevante importanza dell'area del San Bartolo per le numerose specie migratrici che utilizzano la costa Adriatica nelle loro rotte di spostamento, sono consentite catture temporanee di avifauna a scopo di inanellamento. Tali catture, se non sono effettuate dal personale del Parco o da personale da esso appositamente incaricato, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco come attività di ricerca, mediante rilascio di apposita autorizzazione.
2. I dati reperiti nel corso delle predette attività di cattura, utili alla conoscenza dell'avifauna, sono forniti all'Ente Parco al termine di ogni stagione di inanellamento.

Articolo 37 - Prelievi faunistici

1. A norma dell'articolo 11, comma 4, della L. 6-12-1991 n. 394 e dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 28-4-1994 n. 15, sono consentiti prelievi faunistici e/o abbattimenti selettivi all'interno del Parco per le seguenti finalità:
 - a) per motivi sanitari e per effettuare soppressioni eutanasiche, che devono essere accertati dal Servizio Veterinario territorialmente competente o da un medico veterinario esercitante la libera professione;
 - b) per ricerca scientifica;

- c) per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, o in caso di danni consistenti e ripetuti alle produzioni agro-forestali;
 - d) per reintrodurre e ripopolare altri territori.
2. I prelievi faunistici e gli eventuali abbattimenti selettivi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere disciplinati da specifici piani, redatti dall'Ente Parco. Per il Cinghiale (*Sus scrofa*), ivi compresi i relativi ibridi, i piani possono essere effettuati anche per prevenire danni alle coltivazioni e rischi alla popolazione e la relativa attività di controllo deve essere finalizzata alla eradicazione di tale specie dal territorio del Parco.
 3. I prelievi e gli abbattimenti selettivi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco con riferimento ai Piani faunistici provinciali, e possono essere attuati dai seguenti soggetti:
 - dal personale dell'Ente Parco;
 - da persone (operatori volontari) scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, qualora abbiano partecipato ad appositi corsi selettivi di formazione;
 - dalla Polizia Provinciale, previa intesa con la Provincia stessa.
 4. I prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi effettuati per motivi sanitari o per soppressioni eutanasiche non sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente Parco. Resta in ogni caso obbligatorio il rilascio del verbale d'intervento da parte del dottore Veterinario.
 5. Per l'espletamento dell'attività di ricerca scientifica, i prelievi e gli abbattimenti selettivi possono essere effettuati da personale operante per conto di Istituti scientifici, pubblici o privati, appositamente autorizzato o incaricato. Al termine di ogni prelievo od abbattimento, viene redatto un verbale, che l'Ente Parco trasmette agli organi di vigilanza.
 6. Le specie selvatiche prelevate all'interno del Parco a scopo di reintroduzione o ripopolamento, possono essere cedute ad Aree Naturali Protette, così come classificate dall'articolo 2 della L. 6-12-1991 n. 394.
 7. Qualora sia necessario prevedere l'abbattimento degli esemplari, le spoglie degli animali sono:
 - a) utilizzate dall'Ente Parco per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - b) assegnate a Musei o ad altre collezioni per fini didattici o di ricerca;
 - c) alienate tramite vendita diretta nel caso di abbattimenti quantitativi, alle condizioni ed al valore stabiliti dall'Ente Parco. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano;
 - d) destinate ad Enti benefici;
 - e) destinate agli Operatori volontari, in porzioni o nella totalità dei capi, quale riconoscimento del rimborso spese. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano.

SEZIONE VI - TUTELA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI

Parte I - Boschi

Articolo 38 - Norme di indirizzo e gestione

1. La gestione dei boschi all'interno del Parco è consentita nel rispetto delle modalità di governo e trattamento previste dalle vigenti disposizioni di settore.
2. L'Ente Parco, in accordo con i soggetti proprietari, può individuare boschi o loro porzioni che potranno essere lasciati alla loro evoluzione naturale. Nell'individuazione di tali boschi sarà data priorità ai boschi insistenti all'interno delle Zone A e B.
3. All'interno delle zone A - Aree sottoposte a tutela integrale, e delle zone B di riserva generale orientata, l'Ente Parco persegue l'obiettivo di esaltare le preminenti funzioni paesaggistiche, ecologiche, naturalistiche e idrogeologiche del patrimonio forestale. In tali aree, oltre agli ordinari interventi selvicolturali, sono comunque ammessi gli interventi di antincendio, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità.
4. Nelle zone C e D del Parco sono consentiti gli ordinari interventi selvicolturali, che sono attuati anche con lo scopo di aumentare, ove possibile, il valore ecosistemico dei boschi mediante la creazione di formazioni pluristratificate e disetanee.
5. Al fine di garantire il mantenimento dei popolamenti forestali autoctoni, gli interventi di taglio dovranno comunque garantire il controllo e il contenimento delle specie arboree esotiche invasive, qualora presenti (es. Robinia e Ailanto). In particolare, l'Ente Parco favorisce gli interventi di conversione dei boschi di Robinia o Ailanto in boschi di latifoglie autoctone.
6. I rimboschimenti di conifere potranno essere gradualmente diradati e guidati verso una progressiva rinaturalizzazione, favorendone la sostituzione con specie forestali autoctone, costituenti la vegetazione potenziale di quel dato territorio. La conversione dei boschi di conifere situati lungo la falesia, può essere attuata a condizione di non pregiudicare l'assetto idrogeologico dei luoghi.
7. Il taglio selvicolturale dei boschi ricompresi nelle tipologie indicate all'articolo 24, comma 1, del presente Regolamento e gli interventi di riduzione di superficie boscata di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005, sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

Articolo 39 - Misure di tutela e salvaguardia degli ambienti forestali

1. Negli interventi di taglio, qualora sottoposti al rilascio del nulla osta, l'Ente Parco può prescrivere, in relazione allo stato dei luoghi, il mantenimento di una congrua percentuale di alberi morti in piedi o atterrati da eventi naturali, purché siano garantite le preminenti esigenze di sicurezza, antincendio e tutela della viabilità e dei manufatti.
2. Sono esclusi dagli interventi di taglio gli esemplari arborei su cui si sia accertata la presenza di nidi o tane di specie incluse nell'allegato I della Direttiva n. 2009/147/CE o nell'allegato II della Direttiva n. 92/43/CEE; tale prescrizione non si applica, di norma, agli esemplari arborei attaccati da Cerambice della Quercia (*Cerambyx cerdo*) e da Cervo volante (*Lucanus cervus*).
3. Nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, dovrà essere quanto più possibile salvaguardato lo strato erbaceo ed arbustivo, e garantita la rinnovazione naturale di specie forestali autoctone.
4. Nei boschi presenti all'interno del Parco è vietato asportare il terriccio dal bosco, salvo quanto previsto od autorizzato dall'Ente Parco.
5. Al fine di favorire il successo riproduttivo delle specie ornitiche, l'Ente Parco può stipulare accordi o intese con i soggetti proprietari per collocare nidi artificiali all'interno di aree boscate.

Articolo 40 - Viabilità forestale

1. E' vietata l'apertura di nuove piste o strade ad esclusione di quanto previsto al successivo comma 3.
2. Nel territorio del Parco, fatto salvo quanto dettato dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, è consentito il ripristino delle piste forestali esistenti o il loro allargamento fino ad un massimo di m. 2,50 previo rilascio del nulla osta dell'Autorità competente in materia, nonché dell'Ente Parco. Non sono consentite modifiche plano-altimetriche ai tracciati esistenti ad eccezione degli interventi di ripristino della percorribilità di tratti compromessi in seguito a frane o smottamenti.
3. L'utilizzo di linee provvisorie di esbosco è consentito a condizione che, a fine lavori, eventuali tratti degradati siano opportunamente recuperati secondo le indicazioni dell'Autorità competente in materia e dell'Ente Parco.

Articolo 41 - Raccolta della legna

1. Ai fini del presente Regolamento, per legna secca si intende il legname caduto a terra, privo di ogni legame fisico con la ceppaia o il resto della pianta.
2. La raccolta di legna secca nel territorio del Parco è ammessa e favorita, nel rispetto del diritto di proprietà.
3. Ad esclusione delle aree di proprietà pubblica affidate o concesse in gestione a soggetti terzi, in tutti gli ambiti del Parco di proprietà pubblica, la raccolta di legna a secca a terra è esercitata nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ente proprietario.

Articolo 42 - Difesa dagli incendi boschivi

1. Le attività e gli interventi a difesa dagli incendi boschivi sono stabilite dal Piano Antincendio Boschivo del Parco (Piano AIB), in coerenza con le disposizioni del presente Regolamento.

Parte II - Ambienti prativi e arbustivi

Articolo 43 - Praterie

1. Ai fini del presente Regolamento, per “prateria” si intende una formazione erbosa seminaturale, stabile, ma con possibilità di evoluzione verso formazioni vegetali differenti, soggetta o al pascolo o allo sfalcio periodico. Comprende le seguenti tipologie: prato, pascolo, prato-pascolo. Può essere colonizzata da arbusti e in tal caso si definisce prateria arbustata, o da alberi e in tal caso si definisce prateria arborata. In ogni caso la copertura di alberi o arbusti, intesa come area di incidenza delle chiome, è inferiore al 20 per cento.
2. Le aree prative presenti nel territorio del Parco sono tutelate dalla Direttiva n. 92/43/CEE in quanto appartengono all’habitat di interesse comunitario n. 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (notevole fioritura di Orchidee)”.
3. Oltre all’importanza per l’elevata biodiversità animale e vegetale in esse presenti, tali aree accrescono il valore ecosistemico del territorio e concorrono ad accrescere e a qualificare il contesto paesaggistico del Parco.
4. Il mantenimento e la conservazione degli ambienti prativi viene perseguito favorendo anche il pascolamento di specie o razze preferibilmente locali, nel rispetto della vigente normativa in materia e fatto salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8 del presente Regolamento.

Articolo 44 - Arbusteti

1. La definizione di arbusteto è quella indicata dall’articolo 2 della Legge Regionale n. 6 del 23-02-2005 (“Legge forestale regionale”).
2. L’Ente Parco promuove la gestione e la conservazione degli arbusteti, in particolare di Ginestra (*Spartium junceum*), in relazione alle loro rilevanti funzioni estetico-paesaggistiche e naturalistiche. Nelle zone A, B, C del Piano del Parco, gli interventi di taglio degli arbusteti di Ginestra sono sottoposti al rilascio del nulla osta dell’Ente Parco, come prescritto all’articolo 24 del presente Regolamento.
3. Negli arbusteti e mantelli a Ginestra posti su terreni con pendenze superiori al 30%, ai sensi dell’art. 77 delle NTA del Piano del Parco, è vietata qualunque variazione colturale, fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione. Sono ammessi solo interventi di riqualificazione volti a mitigare effetti o processi di degradazione, previo nulla osta dell’Ente Parco qualora insistenti nelle zone A, B e C del Piano del Parco.
4. Nelle zone A e B del Parco sono vietati i tagli a raso degli arbusteti nel periodo riproduttivo della fauna selvatica, compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio di ogni anno. Tale divieto comprende anche le richieste di rimessa a coltura dei terreni in zona B.
5. In considerazione della rilevante importanza per la protezione dei versanti della falesia dall’erosione, le popolazioni di Canna del Reno (*Arundo plinii*) presenti in zona A lungo i versanti della falesia in erosione sono destinate alla libera evoluzione. Sono fatti salvi gli interventi funzionali a preservare la stabilità idrogeologia dell’area.

Parte III - Ambienti litorali

Articolo 45 - Spiaggia

1. Ai fini del presente Regolamento, per spiaggia si intende la fascia costiera bassa, sabbiosa o ghiaiosa, che si estende dai bordi del mare fino al piede della falesia. La spiaggia è tutelata in considerazione della sua rarità nel territorio del Parco.
2. Allo scopo del miglioramento ambientale, naturalistico e paesaggistico delle spiagge, l'Ente Parco promuove, ove possibile, interventi di consolidamento e di tutela delle dune costiere.
3. Le operazioni di pulizia degli arenili e, in particolare, della spiaggia sottostante l'abitato di Fiorenzuola di Focara, sono preventivamente comunicate all'Ente Parco, qualora non avvengano nell'ambito di iniziative organizzate o patrocinate dallo stesso, e si effettuano nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) nei tratti vegetati sono effettuate possibilmente a mano, salvo quanto indicato al successivo comma 4, al fine di non alterare i profili morfologici della zona litoranea e salvaguardare la flora tipica delle spiagge (psammofila);
 - b) l'asportazione di tronchi e rami deve essere effettuata avendo cura di lasciarne sulla spiaggia una congrua quantità;
 - c) l'eventuale transito di mezzi a motore per la pulizia, il carico e il trasporto dei rifiuti deve avvenire, di norma, nei tratti di spiaggia non vegetata o comunque nelle aree in cui minore è la presenza di vegetazione psammofila. Sono fatti salvi i mezzi di soccorso e quelli utilizzati negli eventuali lavori necessari a realizzare opere di consolidamento o contenimento della falesia.
4. Le aree colonizzate da vegetazione psammofila riconducibili alle associazioni vegetali tipiche dell'arenile (es. *Salsolo Kali-Cakiletum maritimae*), sono debitamente individuate e segnalate dall'Ente Parco, qualora presenti. Ai sensi della L.R. 52/1974, in tali aree sono vietate la raccolta, l'estirpazione e il danneggiamento della flora spontanea, nonché l'utilizzo dei mezzi meccanici per la pulizia o la movimentazione o il livellamento della sabbia, salvo casi particolari e debitamente motivati, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
5. Per particolari e motivate esigenze connesse con la tutela dell'ambiente di spiaggia o delle specie vegetali o animali in esso presenti, l'Ente Parco può realizzare opere o interventi (es. camminamenti, recinzioni, segnaletica, ecc.), aventi lo scopo di salvaguardare le emergenze naturalistiche minacciate dalla presenza antropica.
6. L'Ente Parco promuove specifiche intese con l'Amministrazione Comunale per la migliore tutela delle spiagge nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della natura.

Parte IV - Ambienti agricoli

Articolo 46 - Criteri di gestione

1. Al fine di tutelare la biodiversità animale, l'Ente Parco favorisce la realizzazione e il mantenimento di fasce non coltivate poste lungo i margini dei campi, sia erbacee che arbustivo-arboree, in quanto:
 - ospitano popolazioni di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture;
 - costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, della fauna minore e dei micromammiferi;
 - riducono la frammentazione degli habitat.L'Ente Parco può disciplinare, nei tempi e nei modi, le modalità di gestione di tali fasce non coltivate.
2. In tutto il territorio del Parco è vietata l'introduzione e la coltivazione di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

3. Sono ammesse, senza necessità di nulla osta o autorizzazione dell'Ente Parco, le ordinarie attività agricole di ripulitura dei margini dei campi, delle capezzagne, dei fossi poderali di scolo, ecc..

Articolo 47 - Destinazioni d'uso dei terreni

1. Previa acquisizione del nulla osta di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 in materia di vincolo idrogeologico, gli interventi di rimessa a coltura di incolti e arbusteti sono ammessi nel rispetto di quanto previsto nell'articolato del Titolo VI "Norme per zone" delle NTA del Piano del Parco. Per tali interventi resta fermo l'obbligo di acquisire anche il nulla osta dell'Ente Parco il quale, se del caso, potrà fissare particolari prescrizioni o limitazioni anche in ordine al periodo di esecuzione dei lavori.

Parte V - Rete Ecologica

Articolo 48 - Elementi diffusi del paesaggio agrario e rete ecologica

1. Gli elementi diffusi del paesaggio agrario, disciplinati dall'art. 37 delle Norme di Attuazione del PPAR (Piano Paesistico Ambientale Regionale), rappresentano il tratto caratteristico del paesaggio agrario del Parco e possiedono un rilevante valore di ordine estetico, culturale e ambientale.
2. Gli elementi diffusi del paesaggio agrario concorrono a costituire gli elementi strutturanti della Rete Ecologica, il cui miglioramento e rafforzamento rappresenta il presupposto per accrescere la qualità del territorio in termini ecosistemici, paesaggistici e sociali, nonché la ricchezza biologica del Parco. Tali obiettivi, in particolare, vengono perseguiti favorendo le seguenti azioni:
 - a) conservazione, incremento e diffusione degli elementi diffusi del paesaggio agrario, sia in termini puntuali, lineari che areali, al fine di garantire le connessioni e i legami tra i vari elementi sparsi;
 - b) piantumazioni effettuate privilegiando specie autoctone preferibilmente dotate di frutti eduli per la fauna selvatica che possono rimanere sulla pianta anche per parte della stagione invernale;
 - c) miglioramento della struttura della vegetazione e diversificazione della composizione specifica.
3. Ai fini di una gestione attiva degli elementi diffusi del paesaggio agrario, l'Ente Parco consente interventi legati all'attuazione di meccanismi di incentivazione economica, anche valutando la possibilità di contribuire direttamente:
 - a) al rinnovamento e/o reimpianto di alberi isolati;
 - b) al mantenimento o alla reintroduzione della coltura promiscua a vite a filari distanziati, ivi comprese le vite "maritate" ad aceri e olmi;
 - c) all'impianto di siepi plurispecifiche e filari alberati con utilizzo di specie autoctone, che forniscano possibilità di rifugio ed alimentazione a specie animali;
 - d) al mantenimento di siepi e filari alberati esistenti;
 - e) alla tutela delle zone ecotonali, con il mantenimento di zone arbustate, fasce della vegetazione ripariale, bordure stradali inerbite, ecc.

TITOLO IV - ASPETTI ANTROPICI: NORME SULL'EDILIZIA, OPERE VIARIE, RETI TECNOLOGICHE e PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

SEZIONE I - ASSETTO EDILIZIO

Articolo 49 - Assetto edilizio

1. Il presente Regolamento, così come previsto dall'articolo 11 della L. 6-12-1991 n. 394, nell'ambito della disciplina della tipologia e delle modalità di costruzione di opere e manufatti, prevede un abaco dei colori elaborato a seguito di una ricerca cromatica relativa ai colori delle terre naturali del Parco e dei materiali da costruzione (pietra e laterizio) dei manufatti edilizi di pregio architettonico e valore storico artistico. Tale abaco, avente valore prescrittivo, è indicato nell'allegato 4 del presente Regolamento di cui non è parte integrante e sostanziale, e riporta i colori da utilizzare suddivisi in smalti S, Rilievi R, Zoccolature Z e Facciate F. Tale abaco, in relazione all'evoluzione dello stato delle conoscenze, può essere integrato o modificato dall'Ente Parco con appositi atti deliberativi.
2. Tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate devono essere tinteggiate. La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli tradizionali. Sono categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili (ancorché traspiranti) e gli acrilici in genere, nonché i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l'intonaco (intonaci plastici, graffiati e simili). Le tinteggiature incongrue devono, di norma, essere rimosse e sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale.
3. In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco bugnato, ecc.) e tecnologico-funzionali (canali di gronda, pluviali ecc.).
4. In linea generale è prescritta la conservazione degli elementi in ferro lavorato esistenti a completamento e finitura degli edifici, quando questi rivestano valore storico testimoniale e tipologico della zona. Detti elementi (grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci, piccoli elementi di arredo, ecc.) non potranno essere rimossi e sui medesimi sono ammessi i soli interventi necessari per la loro manutenzione e conservazione. La loro sostituzione è ammessa solo con nuovi elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali.

Articolo 50 - Interventi su edifici in muratura

1. Per la disciplina degli interventi su edifici in muratura e loro pertinenze si fa rinvio a quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco al Capo III, artt. da 48 a 69.
2. In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce. Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare.
3. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro. In caso di totale rifacimento degli intonaci, questi dovranno essere ricostituiti impiegando gli stessi materiali e tecniche originarie.
4. Quando l'intonaco originario degli edifici storici sia già stato rimosso o sia andato perduto a seconda del tipo di edificio, si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria:
 - l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura al civile;

- l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature;
 - è vietato l'uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento e la realizzazione di intonaci (o rivestimenti) plastici di qualsiasi genere;
 - gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate;
 - nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, pietre chilometriche, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio;
 - in occasione dei medesimi interventi si dovrà inoltre procedere obbligatoriamente alla rimozione delle balze e zoccolature aggiunte in tempi recenti e che risultino non pertinenti con l'impianto originale della facciata.
5. Manto di copertura e comignoli: per gli interventi di recupero negli edifici in zona agricola e nei centri storici è prescritto l'uso di coppi di recupero o anticati purché con coloriture vicino alle terre e non al rosso vivo. Sono comunque escluse coperture totali o parziali in fibro-cemento, coppi in cemento colorato, tegole marsigliesi o portoghesi. I comignoli saranno conservati o ripristinati nelle forme originali (anche a copertura di nuove canne fumarie prefabbricate). Per gli sfiati dei tubi di aerazione forzata, è ammesso l'uso di piccoli comignoli in cotto prefabbricati o in rame. Sono esclusi comignoli in fibro-cemento, in plastica ed in acciaio.

Articolo 51 - Piscine e campi sportivi privati

1. La realizzazione di piscine e campi sportivi privati all'interno del Parco presenta, nel complesso, aspetti delicati che necessitano di particolare attenzione sia nella scelta del sito che nelle modalità specifiche di realizzazione degli impianti.
2. Gli impianti sportivi privati dovranno essere preferibilmente realizzati in prossimità degli edifici e opportunamente schermati mediante sistemazioni a verde con alberi o essenze naturali autoctone in numero adeguato a ridurre l'impatto del manufatto.
3. Le piscine e gli impianti sportivi dovranno essere realizzati in aree che garantiscano il minimo impatto paesaggistico e ambientale ed essere collocate in aree poco visibili da luoghi panoramici, vie di comunicazione e sentieri naturalistici; la realizzazione dovrà tenere conto della morfologia del terreno evitando sistemazioni (scavi, riporti, muri a retta) che alterino sensibilmente lo stato dei luoghi. I muri a retta non dovranno superare l'altezza massima di ml. 1,50 e i riporti quella di ml. 1,00.
4. Le piscine dovranno avere forme che privilegino figure regolari, ed una superficie massima di 100 mq. Per attività turistiche-ricettive, tale limite potrà essere superato solo per motivate esigenze funzionali, previo parere preventivo dell'Ente Parco.
5. Il marciapiede sui lati dovrà essere realizzato in lastre di pietra o listoni di legno. E' vietato l'uso di piastrelle ceramiche.
6. Gli impianti di depurazione dell'acqua dovranno essere collocati in locale interrato.
7. La sistemazione a verde delle aree circostanti dovrà essere realizzata con il criterio del massimo contenimento dell'impatto paesistico e visivo.
8. Non è ammessa la copertura, anche solo stagionale, degli impianti. Le piscine non utilizzate per periodi medio lunghi possono essere coperte a raso con appositi teli o altri strumenti idonei e ambientalmente compatibili.
9. Al fine di limitare possibili rischi di mortalità per annegamento delle specie animali, in particolare uccelli e fauna minore, la realizzazione di piscine potrà prevedere:
 - l'installazione di un telo che, fino al 30 giugno di ogni anno, dovrà ricoprire la piscina quando questa, riempita d'acqua, non viene utilizzata;

- la collocazione, sul bordo della piscina, di idonee rampe di risalita (anche mobili) del tipo “skamper ramp” per la fauna selvatica.
- 10. Il riempimento stagionale della piscina avviene con acqua di cisterna o con acque piovane recuperate al fine di non aggravare sulla disponibilità idrica dei pozzi e dell’acquedotto.
- 11. E' fatto divieto di scaricare le acque di piscina nei corsi d’acqua superficiali (es. fossi). Lo scarico di fondo in caso d’impianti con depurazione chimica al cloro deve essere collettato alle fognature oppure a cisterne di stoccaggio atto a consentire l’evaporazione delle sostanze immesse durante il trattamento.
- 12. Al fine di minimizzare l’impatto visuale e la percezione dell’artificialità del manufatto dovranno essere realizzati colori del fondo e del rivestimento atti a far assumere allo specchio d’acqua colori e sfumature naturali, ossia bianco o verde acqua.
- 13. Nel caso di sistemi di illuminazione, devono essere rispettate le normative vigenti e le prescrizioni in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso.
- 14. In fase di predisposizione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a limitare al minimo le interferenze con l’ambiente circostante.
- 15. Sono fatte salve eventuali norme a carattere più restrittivo emanate a seguito di pianificazione di dettaglio approvata dai rispettivi Comuni nell’ambito del territorio del Parco.

Articolo 52 - Bioedilizia

1. Relativamente all’utilizzo di tecniche di bioedilizia si rimanda al Regolamento di attuazione relativo all’utilizzo delle tecniche di Bio-architettura dei Comuni interessati.

Articolo 53 - Progettazione del verde privato

1. Negli interventi edilizi insistenti nelle zone B, C e DE del Piano del Parco, che comportano una modifica o un’alterazione, anche parziale, delle aree esterne a verde, è fatto obbligo di prevedere la contestuale sistemazione di tali superfici.
2. Qualora la superficie a verde da sistemare abbia un’estensione superiore a 1.500 mq, è necessario predisporre uno specifico progetto, redatto da figura professionale qualificata in materia (es.: dottore agronomo o dottore forestale, architetto paesaggistica, ecc.), contenente almeno i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica illustrativa in cui sia descritto il popolamento vegetale esistente e quello di nuovo impianto;
 - b) elaborati grafici riportanti lo stato attuale e lo stato di progetto;
 - c) documentazione fotografica dello stato attuale, con individuazione dei punti di ripresa fotografica.

SEZIONE II – ASSETTO INFRASTRUTTURALE

Articolo 54 - Strade

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 75 della NTA del Piano del Parco, sono ammesse modifiche plano-altimetriche dei tracciati stradali se finalizzate a:
 - migliorare la sicurezza stradale;
 - ripristinare la percorribilità di tratti compromessi in seguito ad eventi calamitosi, a frane e a smottamenti;
 - favorire un migliore inserimento della viabilità nel contesto paesaggistico e ambientale del Parco.
2. Tali modifiche sono sottoposte all'autorizzazione dell'Ente Parco che, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'intervento, potrà richiedere al soggetto proponente specifici approfondimenti atti a escludere o a mitigare impatti nei confronti:
 - a) delle specie vegetali rare, interessanti o di particolare interesse fitogeografico sottoposte a particolare tutela di cui all'articolo 23 del presente Regolamento e riportate nell'elenco allegato 1;
 - b) delle specie animali tutelate dalle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, presenti nel SIC "Colle San Bartolo" e nella ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese";
 - c) degli habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE, presenti nel SIC "Colle San Bartolo" e nella ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese".
3. Ad esclusione della Zona A e fatto salvo quanto stabilito dalla L.R. 52/1974, nel territorio del Parco è consentita la realizzazione di strade di accesso a edifici privi di collegamento con la viabilità carrabile o per migliorare l'accessibilità esistente, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Il percorso da realizzare dovrà essere quello che garantisce la maggiore compatibilità con gli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici del Parco. Sono comunque vietati, salvo casi particolari e debitamente motivati, e in assenza di valide alternative, interventi che comportano movimenti di terra superiori a 1,00 metro di spessore.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade destinate alla libera circolazione, e delle relative scarpate stradali, funzionali al miglioramento della percorribilità veicolare, ivi compreso il taglio e lo sfalcio della vegetazione invadente posta ai lati delle strade, non sono sottoposti al nulla osta dell'Ente Parco. Resta fermo l'obbligo del preventivo nulla osta dell'Ente Parco nei casi di taglio previsti all'articolo 24, comma 4 del presente Regolamento.
5. Gli interventi di sistemazione del fondo stradale dovranno privilegiare il mantenimento dell'attuale pavimentazione. Sono ammessi nuovi interventi di pavimentazione di strade sterrate private mediante trattamento ecologico di impregnazione con emulsioni bituminose, preferibilmente in bianco. Dovranno comunque essere privilegiate tecniche che garantiscano la migliore compatibilità dell'intervento con le valenze paesaggistiche e ambientali dell'area. Tali interventi non richiedono il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione dell'Ente Parco.
6. L'Ente Parco può disciplinare, con specifici atti, nei tempi e nei modi, gli interventi di controllo della vegetazione invadente presente lungo le strade o sulle scarpate stradali. E' comunque vietato l'impiego di diserbanti per contenere la vegetazione naturale lungo le strade e le scarpate stradali. Per il controllo della vegetazione spontanea, fatto salvo quanto sopra indicato, trovano altresì applicazione le disposizioni del vigente regolamento comunale del verde.
7. Qualora, a seguito degli accertamenti del Parco, le strade interferiscano con i corridoi ecologici utilizzati dalle specie selvatiche per spostarsi, dovranno essere creati, ove possibile, attraversamenti protetti specifici per la fauna selvatica o altri interventi volti alla mitigazione degli effetti del traffico veicolare nei confronti delle migrazioni di animali. A tal fine l'Ente Parco concorderà con le Autorità competenti l'attivazione delle soluzioni tecniche più indicate,

tenuto conto della necessità di dover comunque assicurare il massimo livello di protezione, compatibilmente con lo stato dei luoghi:

- a) alle specie tutelate dalla Direttiva n. 92/43/CEE presenti nel territorio del Parco;
 - b) alle specie appartenenti alla fauna minore di cui al precedente articolo 33.
8. Per il consolidamento di scarpate stradali in frana è vietata la realizzazione di muri e manufatti stradali in cemento a vista. Per quelli già esistenti, l'Ente Parco ne favorisce la riqualificazione.

Art. 55 - Conversione di strade

1. L'Ente Parco favorisce e sostiene, in accordo con i soggetti proprietari, la conversione di strade non più utilizzate per il transito dei veicoli a motore, verso sentieri da utilizzare per l'escursionismo.

Articolo 56 - Realizzazione di aree di sosta

1. Si intende come "area di sosta" la superficie a verde attrezzato destinata alla ricreazione non accessibile agli autoveicoli ed ai motoveicoli. Lungo i tracciati della viabilità principale o lungo i sentieri, o comunque nelle loro immediate vicinanze, il Parco favorisce la realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea di pedoni e velocipedisti; nelle medesime aree è inoltre consentita l'installazione di tavoli, panchine e quanto altro necessario a permettere il ristoro ai fruitori del Parco.
2. La realizzazione di aree di sosta è da intendersi come intervento di riqualificazione del contesto paesaggistico. E' dunque preferibile che le stesse si realizzino su aree che presentano condizioni di degrado ambientale. Le aree di sosta sono individuate nell'apposita cartografia tematica del Parco.
3. I progetti per la realizzazione di aree di sosta, qualora non realizzati dall'Ente Parco, sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco.
4. Gli interventi di nuova realizzazione di aree di sosta o di riqualificazione di quelle esistenti, devono adottare, qualora possibile, dispositivi che consentano l'accesso e la fruibilità anche ai soggetti disabili.
5. L'eventuale presenza sull'area di sosta di manufatti rurali (es. fonti, lavatoi, abbeveratoi, ecc.) deve essere preservata e, ove possibile, recuperata all'interno del progetto, ai fini di una loro valorizzazione.
6. Nelle aree di sosta ubicate in punti panoramici nonché nelle aree ad alta percettività visuale, l'Ente Parco, previo assenso del soggetto proprietario, favorisce e sostiene gli interventi atti a garantire la tutela del cono visuale o del campo di percezione visiva. Rientrano tra gli interventi previsti anche la potatura, il taglio e lo sfalcio della vegetazione che limita o impedisce la visuale panoramica. Per le specie ad alto fusto tutelate si applicano le disposizioni della L.R. 23-2-2005 n. 6 e ss.mm.ii..

SEZIONE III - RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Articolo 57 - Aspetti generali

1. I seguenti interventi di realizzazione, ampliamento e modifica delle reti e degli impianti tecnologici, se eseguiti al di fuori delle zone DA, DB, DC, DD, DF del Piano del Parco, necessitano dell'autorizzazione dell'Ente Parco: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, depuratori, linee telefoniche.
2. Le opere e gli impianti di cui al comma precedente dovranno essere realizzati privilegiando, ove possibile, il sottosuolo e ricorrendo comunque a tecniche che consentano di minimizzare gli impatti, al fine di favorire l'ideale inserimento dell'opera sotto il profilo della compatibilità ambientale e paesaggistica.
3. Nel territorio del Parco non è consentita l'installazione di nuovi impianti di radiodiffusione e di nuovi impianti per la telefonia mobile nelle zone A e B. Per motivate esigenze e in mancanza di soluzioni alternative che dovranno essere attestate e debitamente motivate dal soggetto richiedente, è ammessa la possibilità di installare tali impianti in zona B, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco. In tal caso, il progetto dovrà contenere uno specifico studio che dimostri il pieno inserimento ambientale e paesaggistico del manufatto, oltre ad eventuali altre opere ed interventi di mitigazione e compensazione.
4. Sono comunque consentiti, a norma dell'articolo 16 della L.R. 28-4-1994 n. 15, gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente Parco.
5. Per gli impianti di produzione di energie rinnovabili si rimanda a quanto previsto dall'articolo 32, comma 6 ter delle NTA del Piano del Parco, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Articolo 58 - Linee elettriche

1. Non è consentito all'interno del Parco realizzare nuovi elettrodotti a media e ad alta tensione fuori terra, salvo i casi di impossibilità tecnica adeguatamente motivati. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 139, comma 3, lettera c) delle NTA del Piano del Parco.
2. Per gli elettrodotti preesistenti, è obbligatorio mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, gli elettrodotti e le linee aeree di Alta e Media Tensione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.
3. Per le linee aeree di Media Tensione, esposte sia al rischio di elettrocuzione che di impatto, si può ricorrere:
 - all'interramento dei conduttori (obbligatorio, salvo i casi di impossibilità tecnica debitamente motivati);
 - a cavi elicord;
 - ad isolatori di 2 metri sopra i pali;
 - a piattaforme isolate;
 - ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico.
4. Per le linee aeree di Alta Tensione, esposte al solo rischio di impatto, si possono adottare segnalazioni visive rappresentate da sagome di uccelli predatori, sfere di poliuretano colorate, spirali colorate (rosse e bianche), ed altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento scientifico o tecnologico.
5. L'accesso agli impianti (pali, tralicci, conduttori, ecc.) deve avvenire utilizzando strade o piste esistenti. Per particolari e motivate esigenze è ammessa l'apertura temporanea di nuovi percorsi, che deve avvenire limitando quanto più possibile i movimenti di terreno. Al termine dell'intervento, dovrà essere assicurato il ripristino originario dello stato dei luoghi.

SEZIONE IV- PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Articolo 59 - Norme di tutela

1. “L’Area di particolare interesse Archeologico” di Colombarone e la Strada Consolare Flaminia sono sottoposte alle tutele di cui all’articolo 41 delle NTA del PPAR.
2. In tutto il territorio del Parco sono vietati l’asportazione, la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici, la cui ricerca e raccolta sono regolate dal D.Lgs. 22-1-2004 n. 42.
3. In tutto il territorio del Parco, la tutela dei siti e dei resti archeologici, ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, deve applicarsi anche ai rinvenimenti fortuiti che possono avvenire nel contesto di qualsiasi lavoro o movimento di terra e in qualsiasi area, con obbligo di segnalazione del rinvenimento alla competente Soprintendenza Archeologica delle Marche e immediata sospensione dei lavori eventualmente in corso.

TITOLO V - DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE

SEZIONE I - ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

Articolo 60 - Attività agro-pastorali

1. Le attività agro-pastorali presenti all'interno del territorio del Parco rientrano fra le economie locali da qualificare e da valorizzare. Pertanto l'Ente Parco favorisce:
 - a) le attività agricole tradizionali condotte secondo le tecniche dell'agricoltura biologica e quelle a basso impatto ambientale, al fine di ridurre l'impiego di fertilizzanti, diserbanti e prodotti fitosanitari chimici;
 - b) le produzioni agro-alimentari di qualità derivanti dall'applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;
 - c) la conservazione e la realizzazione di elementi diffusi del paesaggio agrario a prevalente funzione ambientale, naturalistica e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali, favorire le connessioni ambientali tra i biotopi sparsi, nonché arricchire l'ecomosaico del Parco;
 - d) il recupero delle varietà autoctone di specie un tempo tradizionalmente coltivate;
 - e) le attività agrituristiche e le fattorie didattiche.
2. I piani di miglioramento aziendale presentati alla struttura competente per l'accesso a finanziamenti regionali, statali o comunitari, qualora prevedano interventi di costruzione riconducibili all'art. 128, comma 10, del Piano del Parco, sono sottoposti al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.
3. L'Ente Parco favorisce l'attività di vendita dei prodotti agro-silvo-pastorali direttamente presso i luoghi di produzione ubicati all'interno del Parco.
4. Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia, nel territorio del Parco è consentito il commercio ambulante per la vendita di prodotti agro-silvo-pastorali.
5. Ad esclusione della zona A, nel territorio del Parco è ammessa, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco, la realizzazione di recinzioni per la protezione di coltivazioni agricole di pregio (es.: vigneti, tartufaie). L'Ente Parco, con specifici atti, può definire le caratteristiche e la tipologia delle recinzioni.
6. Le recinzioni di cui al comma precedente non devono comunque impedire, anche temporaneamente, la fruibilità pubblica dei sentieri del Parco e devono consentire il passaggio della fauna minore, ad esclusione dei casi in cui si ritenga prioritaria l'esigenza di isolare le aree recintate proprio per tutelare le stesse dalle specie animali.

Articolo 61 - Attività artigianali e commerciali

1. L'Ente Parco favorisce, anche con azioni promozionali, le attività artigianali, commerciali e di servizio insistenti all'interno del Parco, qualora le predette attività rispettino le normative in campo ambientale e le specifiche norme di settore, e non siano in contrasto con le finalità istitutive del Parco.

Articolo 62 - Iniziative promozionali

1. L'Ente Parco si attiva per la promozione delle attività commerciali, turistiche, ricreative, artigianali, agricole, ecc. presenti all'interno dell'Area Protetta e compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente. A tal fine, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati, organizza e partecipa ad iniziative e ad eventi promozionali finalizzati a promuovere:
 - a) l'offerta turistica eco-sostenibile del territorio del Parco;
 - b) le attività e le produzioni tradizionali.

Articolo 63 - Attività pubblicitaria

1. Nelle zone B, C e DE del Parco, l'installazione di cartelli ed insegne pubblicitarie a carattere permanente è sottoposta all'autorizzazione dell'Ente Parco. Nelle zone A tale attività è vietata.
2. L'Ente Parco, nell'eventuale rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, e al fine di favorire un migliore inserimento dal punto di vista ambientale e paesaggistico, può prescrivere colori, forme e loghi ai cartelli ed insegne pubblicitarie.

Articolo 64 - Uso del marchio e della denominazione

1. A norma dell'articolo 14, comma 4 della L. 6-12-1991 n. 394, l'Ente Parco può concedere con specifici provvedimenti l'uso del proprio nome e del proprio emblema a manifestazioni, iniziative o eventi che soddisfino le finalità del Parco.
2. Coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, intendono utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo", sono tenuti a presentare un'istanza scritta all'Ente Parco specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intende attuare.
3. L'Ente Parco può concedere a titolo gratuito, mediante una valutazione discrezionale e autonoma, ed in quanto tale insindacabile, l'uso del marchio e della denominazione a manifestazioni, iniziative o eventi che si svolgono all'interno del territorio del Parco, nell'area contigua o per iniziative che si svolgono fuori del territorio del Parco, purché di diretto e stretto interesse per le finalità del Parco.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 5 e 6, la concessione all'utilizzo del marchio e della denominazione viene rilasciata dall'Ente Parco entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, nonché la Provincia di Pesaro e Urbino e la Regione Marche, possono utilizzare gratuitamente marchio e denominazione, ai soli fini istituzionali.
6. L'uso del marchio e della denominazione è altresì accordato, senza necessità di un provvedimento amministrativo, al soggetto, pubblico o privato, cui sia stato concesso un sostegno finanziario o un patrocinio da parte dell'Ente Parco. In tali casi, il soggetto beneficiario dovrà garantire adeguata visibilità al marchio e alla denominazione.
7. L'utilizzo del marchio e della denominazione per manifestazioni, iniziative o eventi è esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente.
8. In caso di iniziative o manifestazioni promosse da soggetti privati, il logo o la denominazione del Parco sono inseriti nella sezione riservata ai loghi istituzionali, in modo da evitare che siano accostati o affiancati ai loghi commerciali.
9. L'Ente Parco può revocare a suo insindacabile giudizio e in relazione alla gravità della violazione, la concessione dell'uso del marchio e della denominazione per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza alle norme del presente Regolamento;
 - b) inosservanza a normative in campo ambientale o a specifiche norme di settore;
 - c) per attività in contrasto con le finalità istituzionali del Parco.
10. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del marchio o della denominazione, anche derivanti dall'uso non autorizzato, sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, sollevando l'Ente Parco da ogni responsabilità.
11. Sulla base di apposita convenzione, il marchio e/o la denominazione del Parco possono essere concessi, sempre mediante una valutazione discrezionale e autonoma, ed in quanto tale insindacabile, anche a prodotti o servizi che derivano da attività economiche o commerciali ubicate all'interno del Parco. Per tali prodotti o servizi, l'Ente Parco, se necessario, disciplina

con specifici atti le modalità e i criteri per la concessione dell'uso del marchio e della denominazione.

Articolo 65 - CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile)

1. L'Ente Parco persegue gli obiettivi e promuove le azioni contenute nella Carta Europea del Turismo Sostenibile - CETS, quale strumento metodologico e di certificazione finalizzato a perseguire una migliore gestione del Parco per lo sviluppo del turismo sostenibile.
2. La CETS, assieme al PTRAP (Piano Triennale Regionale per le Aree Protette), è lo strumento di programmazione e gestione delle attività dell'Ente Parco.

Articolo 66 - Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni

1. Il presente articolo disciplina, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la concessione di sussidi, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere concessi dall'Ente Parco a persone e ad Enti pubblici e privati, ivi compresa la concessione del patrocinio.
2. L'Ente Parco può partecipare a tutte le attività che si svolgono all'interno del proprio territorio, purché rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 della Legge 6-12-1991 n. 394, utilizzando i seguenti strumenti: patrocinio, collaborazione, incentivo, contribuzione.
3. Il patrocinio non comporta oneri di alcun genere per il Parco. E' concesso discrezionalmente dall'Ente Parco, su richiesta dell'interessato, a manifestazioni e iniziative promosse da Enti, Associazioni e privati cittadini. Con il patrocinio, il richiedente ha diritto di iscrivere il nome del Parco e di utilizzare il simbolo del Parco durante la manifestazione o l'iniziativa che organizza. La richiesta di patrocinio deve essere presentata per iscritto e deve contenere la precisa indicazione della iniziativa da patrocinare. La risposta positiva o negativa è fornita dall'Ente Parco anche mediante posta elettronica.
4. La collaborazione è a titolo oneroso per l'Ente Parco e avviene con la concessione temporanea di personale del Parco e con l'utilizzo di materiale o attrezzatura del Parco stesso.
5. L'incentivo è una forma di promozione indirizzata ad attività di pubblico interesse, e avente come finalità lo sviluppo, all'interno del Parco, di forme di associazione, di gestione del territorio, di recupero ambientale, di attività turistica. La concessione di incentivi è subordinata alla presentazione di un progetto specifico da sottoporre all'Ente Parco. La domanda di incentivo deve essere presentata per iscritto e deve contenere l'indicazione precisa della iniziativa cui si riferisce, il suo costo complessivo ed il relativo progetto. L'entità dell'incentivo non può che essere frazionale rispetto al costo della iniziativa.
6. La contribuzione è un intervento economico che l'Ente Parco concede a Enti, Associazioni o a privati a sostegno di eventi o interventi che avvengano all'interno del Parco o che abbiano attinenza con il Parco, che siano di pubblico interesse e che rientrino nelle finalità dell'Ente. La contribuzione è concessa discrezionalmente dall'Ente Parco su richiesta motivata degli interessati. La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto e deve contenere l'indicazione precisa della iniziativa cui si riferisce, nonché il suo costo complessivo. L'entità del contributo non può che essere frazionale rispetto al costo della iniziativa. La concessione del contributo può sommarsi con il patrocinio.

Articolo 67 - Accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni

1. Per favorire lo sviluppo di attività economiche, sociali e culturali nel Parco, nonché l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di più attori, l'Ente Parco può stipulare accordi, protocolli o convenzioni con soggetti, pubblici e privati, e con le categorie interessate.

SEZIONE II - INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

Articolo 68 - Aspetti generali

1. La presente sezione disciplina, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della Legge n. 6-12-1991 n. 394 e dell'articolo 20, commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 28-4-1994 n. 15, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione e la corresponsione dell'indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.
2. Le disposizioni di cui alla presente Sezione non si applicano ai danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, per le quali si applica la disciplina di settore.
3. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di indennizzo percepite per lo stesso danno.

Articolo 69 - Natura dell'indennizzo

1. Con l'indennizzo l'Ente Parco riconosce ad un soggetto danneggiato un ristoro parziale del danno subito, non conseguente ad un atto illecito attribuibile all'Ente medesimo, e del quale, pertanto, non può essere chiamato a risponderne in sede legale.

Articolo 70 - Soggetti ammessi all'indennizzo

1. Sono ammessi all'indennizzo i proprietari, possessori o conduttori per legittimo titolo dei terreni adibiti a coltivazioni e degli allevamenti zootecnici ricadenti all'interno del Parco, a condizione che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Articolo 71 - Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento la stima del danno e applicando, a seconda delle disponibilità di bilancio, una percentuale fino al 100% per i danni alle colture agro-forestali e al patrimonio zootecnico. In ogni caso, ciascun indennizzo non potrà superare € 1.500,00. Tale somma può essere annualmente aggiornata con Deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Parco.

Articolo 72 - Tipologie di danni ammessi a indennizzo

1. I danni ammessi ad indennizzo sono soltanto quelli subiti dalle colture agricole e dagli allevamenti zootecnici. In particolare, è ammesso l'indennizzo per i danni causati dalla fauna selvatica al seguente patrimonio agro-forestale, purché non sia in stato di abbandono:
 - a) seminativi di pieno campo (frumento, orzo, mais, girasole, erba medica, ecc.), colture orticole, piante officinali;
 - b) vigneti e colture arboree da frutto;
 - c) impianti per l'arboricoltura da legno, per i primi 5 anni dall'impianto;

- d) impianto di nuove superfici boschive, per i primi 5 anni dall'impianto;
- e) tartufai coltivate.

L'effettivo stato di non abbandono delle coltivazioni deve essere autocertificato dal richiedente nella domanda di indennizzo.

2. Sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e/o agli animali da cortile allevati e/o regolarmente detenuti all'interno del Parco, a condizione che siano attivate le ordinarie misure di protezione.

Articolo 73 - Domanda di indennizzo

1. I soggetti che intendono richiedere l'indennizzo per i danni alle colture agro-forestali, al patrimonio zootecnico o agli animali da cortile, devono inoltrare domanda di indennizzo entro e non oltre 5 giorni dalla scoperta del danno stesso e, comunque, nel caso di danni alle colture agro-forestali, prima della raccolta, anche parziale, del prodotto sul quale si è verificato il danno. Tale domanda deve pervenire all'Ente Parco a mezzo telefax, posta elettronica certificata, raccomandata A.R., o consegnata a mano.
2. Per le domande pervenute a mano, l'Ente Parco rilascerà al richiedente una copia datata e vistata, mentre per quelle pervenute tramite fax farà fede la data di arrivo all'Ente. Per le domande pervenute tramite raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Per le domande pervenute a mezzo posta elettronica certificata, farà invece fede la data di arrivo all'Ente.
3. La domanda deve essere redatta utilizzando preferibilmente lo stampato appositamente predisposto dall'Ente Parco, reperibile presso la sede dell'Ente o nel suo sito internet istituzionale.
4. Se l'indennizzo richiesto è superiore ad euro 1.000,00, alla domanda di indennizzo deve essere allegata una perizia estimativa a firma di un tecnico abilitato iscritto al proprio Ordine o Collegio di appartenenza (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario). Nella perizia occorre descrivere almeno i seguenti aspetti: il bene che ha sofferto il danno, il danno rilevato, la causa del danno (presunta o accertata) e la sua quantificazione economica, specificando le modalità e il procedimento di stima. Il costo della perizia di stima è comunque escluso dall'eventuale indennizzo dell'Ente Parco.

Articolo 74 - Accertamento del danno e stima dell'indennizzo

1. L'Ente Parco, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo della domanda di indennizzo, provvede ad effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Il termine di 15 giorni è ridotto a 5 giorni nei casi di richieste di indennizzi per danni a coltivazioni presentate in prossimità del tempo di raccolta e nel caso di danni al patrimonio zootecnico, ad animali da cortile.
2. Se entro i termini di cui al comma precedente l'Ente Parco non provvede ad effettuare l'accertamento, l'entità del danno dichiarato dal richiedente è da ritenersi ammissibile, a meno che non risulti mendace.
3. Il sopralluogo deve avvenire in presenza e in contraddittorio con il richiedente o la persona all'uopo delegata, che sottoscriverà per accettazione il verbale che, in tal caso, costituirà proposta formale e motivata di indennizzo. Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di sopralluogo. Nel caso in cui il richiedente o la persona all'uopo delegata, in mancanza di accordo, non intenda sottoscrivere il verbale di accertamento dei danni, dovrà presentare apposita stima entro 30 (trenta) giorni dal sopralluogo firmata da un tecnico abilitato in materia (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, ecc). La perizia, che non sarà indennizzata dall'Ente Parco, dovrà contenere i seguenti elementi: indicazione del bene danneggiato, entità del danno rilevato, causa presunta o accertata del danno, quantificazione del danno e modalità di stima. Trascorsi i 30 giorni senza che sia pervenuta la stima del tecnico, si

provvederà alla liquidazione del danno in base alla stima redatta dall'Ente Parco. Qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco, in accordo con il richiedente, procederà alla nomina di un tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del tecnico con funzioni di arbitrato saranno divise in parti uguali.

4. L'Ente Parco si riserva la facoltà di indicare, nel verbale di accertamento, qualora necessario, gli eventuali interventi utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri.
5. Il verbale di sopralluogo viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.
6. Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni possono essere impiegati:
 - i prezzi rilevati da "L'Informatore Agrario" riferiti ai mercati più vicini della zona;
 - i prezzi fissati dai mercuriali della Camera di Commercio;
 - i prezzi della borsa merci del mercato di Bologna.
7. In mancanza di tali fonti si effettuerà un'apposita analisi di mercato onde determinare i prezzi medi spuntati dal prodotto in esame nel periodo di riferimento e nell'area indagata.
8. Ai fini della determinazione economica, il valore della mancata produzione sarà decurtato dei costi non sostenuti per la raccolta, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione del prodotto.
9. Qualora il danno dovesse manifestarsi in una fase precoce dello sviluppo vegetativo della coltura, si potrà rinviare o ripetere il sopralluogo in una fase successiva in cui sia possibile accertare l'entità del danno con maggiore esattezza. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo determina la sospensione del procedimento amministrativo di indennizzo ai sensi della L. 241/91 e ss.mm.ii..
10. Al fine di prevenire i danni alla produzione agricola, l'Ente Parco, in fase di sopralluogo, suggerisce all'interessato l'adozione di idonee misure di protezione utili a prevenire o limitare i danni. Con apposito disciplinare, l'Ente Parco può inoltre definire idonee misure di protezione, anche di natura obbligatoria, da attuare da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, nonché l'eventuale erogazione di un sostegno economico per la messa in opera di interventi preventivi.
11. Qualora il proprietario o il conduttore del fondo non attui le idonee misure di protezione delle produzioni agricole suggerite in fase di sopralluogo o definite in apposito disciplinare, in presenza di danni l'indennizzo liquidato corrisponderà al 50% del danno accertato.
12. Nel caso in cui il proprietario o conduttore dei fondi non attui le idonee misure di protezione delle produzioni agricole finanziate, in tutto o in parte, dall'Ente Parco, in presenza di danni l'indennizzo non sarà liquidato.

Articolo 75 - Liquidazione del danno

1. L'Ente Parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per il pagamento degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-forestale e zootecnico, e agli animali da cortile, nonché per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni predetti causati dalla fauna selvatica.
2. La dotazione finanziaria del suddetto capitolo di spesa è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco sulla base del prevedibile bisogno, e su proposta del Direttore dell'Ente.
3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi due volte all'anno, l'Ente Parco provvede alla liquidazione dei danni richiesti ed accertati entro i limiti delle disponibilità di bilancio. Con la prima deliberazione verranno liquidati i danni richiesti ed accertati relativi alle produzioni della prima parte dell'annata agraria. Con la seconda deliberazione, da adottarsi entro il 31 Dicembre, saranno liquidati quelli relativi alle produzioni della seconda parte dell'annata agraria.

4. Su proposta del Direttore, il Consiglio Direttivo stabilirà la percentuale da applicare sulle somme accertate, qualora le disponibilità di bilancio non consentano di indennizzare interamente i danni.

Articolo 76 - Esclusioni dall'indennizzo

1. Non sono indennizzabili i danni richiesti da persone che non rivestano la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Non sono, inoltre, indennizzabili i seguenti danni:
 - a) i danni a colture o a impianti in stato di abbandono o comunque coltivati non rispettando le ordinarie pratiche agricole;
 - b) i danni denunciati a carico di colture raccolte o sostituite prima del termine stabilito per l'accertamento;
 - c) i danni denunciati su colture o allevamenti insistenti su terreni o edifici dei quali il richiedente non detenga regolare titolo di proprietà o di possesso;
 - d) i danni denunciati su colture o allevamenti ove non sia stato possibile l'accertamento per mancata collaborazione del richiedente;
 - e) i danni a carico di ditte che nella comunicazione di denuncia abbiano fatto dichiarazioni mendaci;
 - f) i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00);
 - g) i danni denunciati a carico di allevamenti zootecnici i cui animali risultino incustoditi, sprovvisti delle necessarie autorizzazioni sanitarie ove previste per legge, pascolanti abusivamente ovvero pascolanti su terreni o in periodi in cui sia vietato il pascolo;
 - h) danni ad animali di cui è assente la carcassa o i cui resti sono insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario o alla redazione del successivo verbale di accertamento danni e non siano disponibili altre fonti di prova documentali;
 - i) qualora il proprietario o conduttore dei fondi non utilizzi le misure di protezione delle produzioni agricole finanziate in tutto o in parte dall'Ente Parco.

Articolo 77 - Attività di prevenzione

1. Oltre a provvedervi direttamente, l'Ente Parco, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può finanziare l'acquisto di attrezzature e strumenti utili a ridurre o ad eliminare i danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico da parte della fauna selvatica.
2. Alcuni dei sistemi di prevenzione contro i danni causati dalla fauna selvatica alle colture o agli allevamenti che l'Ente Parco può finanziare sono di seguito elencati:
 - recinzioni elettriche;
 - sostanze repellenti innocui per l'ambiente;
 - nastri bliz o altri sistemi di protezione ottiche;
 - detonatori e metodi elettro-acustici;
 - colture a perdere.

TITOLO VI – ACCESSO, FRUIZIONE E RETE SENTIERISTICA

SEZIONE I – ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE

Articolo 78 - Accessibilità pedonale

1. Ai pedoni è consentito l'accesso sulle strade ad uso pubblico e lungo la rete sentieristica del Parco per motivi di svago e tempo libero, ovvero per escursionismo. L'accesso è altresì ammesso nei luoghi pubblici o di proprietà pubblica, ad esclusione delle aree in cui l'accesso o la fruizione sono espressamente vietati dalle Autorità competenti. E' inoltre ammesso l'accesso e la fruizione di altre aree all'interno del Parco, nel rispetto del diritto di proprietà.
2. Per particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, ovvero nei casi in cui la presenza antropica può rappresentare una fonte di disturbo alla fauna selvatica, l'Ente Parco può regolamentare con appositi provvedimenti l'accesso a piedi lungo i sentieri.
3. Per la definizione di escursionismo si rimanda a quanto indicato dalla vigente normativa regionale in materia.
4. L'escursionismo nell'area del Parco è attività potenzialmente pericolosa se non praticata con adeguata prudenza e cognizione di causa. I sentieri del Parco riflettono le caratteristiche dei luoghi che attraversano; ciò comporta, da parte del fruitore, l'implicita accettazione del rischio potenziale insito nelle caratteristiche di ogni percorso.

Articolo 79 - Accessibilità per anziani, diversamente abili, portatori di disabilità temporanee e bambini

1. L'Ente Parco favorisce la fruizione del Parco da parte di anziani, disabili, portatori di disabilità temporanee e bambini con la sistemazione, tra quelli già esistenti, di sentieri o percorsi di facile accesso e dotati delle necessarie attrezzature.
2. Compatibilmente con le esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici gestiti dall'Ente Parco che ospitano servizi e attività connesse alle finalità istitutive del Parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso ai disabili.

Articolo 80 - Accesso e fruizione con mountain bike o biciclette

1. Nel territorio del Parco è consentito l'uso della bicicletta o della mountain-bike per motivi di svago e tempo libero, ovvero per escursionismo, esclusivamente lungo le strade di libero accesso e lungo i sentieri appositamente individuati e segnalati dall'Ente Parco. E' altresì ammesso l'accesso e la fruizione di altre aree all'interno del Parco purché i soggetti proprietari, previamente informati, ne abbiano dato formale assenso.
2. L'attività escursionistica con mountain bike o con altro velocipede è attività potenzialmente pericolosa se non praticata con adeguata prudenza e cognizione di causa. I sentieri del Parco riflettono le caratteristiche dei luoghi che attraversano; ciò comporta, da parte del fruitore, l'implicita accettazione del rischio potenziale insito nelle caratteristiche di ogni percorso.
3. L'Ente Parco, qualora ne ravvisi la necessità, può:
 - a) regolamentare, con appositi provvedimenti, la percorribilità dei sentieri o di tratti di essi;
 - b) definire norme o raccomandazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività escursionistica effettuata con mountain bike o con altro velocipede.

4. Resta ferma la possibilità dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi di interdire temporaneamente il passaggio alle mountain bike o ad altri velocipedi, qualora lo svolgimento di talune attività agricole (es. mietitrebbiatura, ecc.), costituisca un rischio potenziale per l'utenza.

Articolo 81 - Accessibilità e transito con mezzi motorizzati

1. L'accesso ed il transito con qualsiasi mezzo a motore sono consentiti unicamente nelle strade destinate alla libera circolazione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, in tutto il territorio del Parco la sosta e la circolazione motorizzata fuoristrada nelle aree di sosta e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, sentieri, piste forestali, nonché su altri ambienti (es.: praterie, spiagge) è consentito esclusivamente:
 - a) ai mezzi utilizzati nelle attività di soccorso, controllo, sorveglianza, protezione civile (es. antincendio boschivo), e di salvaguardia della pubblica incolumità;
 - b) agli aventi diritto per l'accesso ai fondi;
 - c) ai mezzi impiegati negli interventi di difesa del suolo;
 - d) ai mezzi utilizzati per gli interventi di manutenzione della rete sentieristica del Parco, delle aree di sosta, e di pulizia delle spiagge;
 - e) ai mezzi di servizio dell'Ente Parco, degli Enti Locali e della Regione Marche, comunque ed esclusivamente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.
3. L'Ente Parco può comunque autorizzare, per motivi di studio e ricerca scientifica, l'accesso, il transito e la sosta con mezzi meccanici a motore negli ambienti naturali, nonché nei sentieri o piste esistenti, previo assenso dei soggetti proprietari.
4. L'Ente Parco, in relazione a particolari e motivate esigenze di protezione e conservazione, può richiedere all'Ente competente di variare le modalità di accesso e di transito lungo le strade insistenti all'interno del territorio del Parco.
5. Qualora consentito dalle Autorità competenti in materia, nel territorio del Parco, tenuto conto della ridotta disponibilità di aree a parcheggio, è ammessa, previo assenso del soggetto proprietario, la sosta temporanea di mezzi motorizzati in aree di proprietà pubblica o privata, per lo svolgimento di iniziative di carattere turistico, culturale, ricreativo o di valorizzazione ambientale, organizzate da soggetti pubblici o privati. E' in ogni caso vietato individuare aree da destinare a parcheggio temporaneo all'interno della zona A del Piano del Parco.

Articolo 82 - Sorvolo di velivoli

1. Nel territorio del Parco è vietato il sorvolo a quote inferiori a 500 m AGL¹ senza l'autorizzazione dell'Ente Parco. Tale divieto comprende anche il decollo e l'atterraggio ed include tutti i velivoli a motore, di qualunque tipo e dimensione, fatto salvo quanto stabilito al comma seguente e all'articolo 88, comma 2.
2. Previa autorizzazione dell'Ente Parco, è consentito il sorvolo del territorio del Parco nei seguenti casi:
 - a) monitoraggio della falesia, esecuzione di lavori in parete, trasporto e installazione di attrezzature in aree inaccessibili;
 - b) esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti od osservazioni eseguiti nell'interesse del Parco o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell'interesse collettivo;
 - c) attività di ricerca scientifica, studi e monitoraggio in ambito naturalistico o ambientale, in cui sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative.

Al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna del Parco, per le attività di sorvolo effettuate nel periodo 1^o gennaio - 31 agosto, l'Ente Parco si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di negare il rilascio dell'autorizzazione.

3. E' sempre consentito il sorvolo del territorio del Parco senza l'autorizzazione dell'Ente Parco per le attività di sorveglianza, soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché ai soggetti che sono stati appositamente incaricati dall'Ente Parco per riprese video o fotografiche, o che hanno comunque beneficiato di patrocinii, collaborazioni, incentivi o contribuzioni dallo stesso Ente Parco.
4. E' in ogni caso proibito il sorvolo del territorio del Parco per:
 - a) attività di trasporto di persone per svago o fini ludico-sportivi;
 - b) voli pubblicitari;
 - c) riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche o per attività non ricadenti nelle fattispecie indicate al precedente comma 2.
5. Chiunque intenda sorvolare il territorio del Parco nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione all'Ente Parco. Nella richiesta è necessario specificare almeno i seguenti elementi: scopo del volo, eventuali committenti, percorso richiesto o luoghi che si intendono sorvolare, giorni e orari di esecuzione del volo, mezzi utilizzati.
6. Nel caso di attività di cui al comma 2, lettera b), il soggetto autorizzato dovrà consegnare all'Ente Parco, salvo giustificato motivo, almeno una copia del prodotto finale.
7. L'autorizzazione eventuale dell'Ente Parco nei casi di cui al precedente comma 2, potrà prevedere, se del caso, limitazioni relative a tempi e percorsi per motivate esigenze connesse con la tutela della fauna selvatica.

¹ AGL: *Above ground level* (sopra il livello del suolo)

SEZIONE II - FRUIZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 83 - Usi e consuetudini locali

1. Le norme del presente Regolamento fanno salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali eventualmente esistenti.

Articolo 84 - Campeggio e bivacco

1. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali in materia di attività agrituristiche, all'interno del territorio del Parco il campeggio è vietato salvo nelle aree appositamente attrezzate o autorizzate.
2. In tutto il territorio del Parco, e ad esclusione delle aree appositamente attrezzate, sono vietati la sosta² costituente il campeggio, l'attendamento e simili delle auto-caravan e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone.
3. Ad esclusione delle Zone A e delle Zone B del Piano del Parco, possono essere autorizzati campeggi fissi all'aperto nel rispetto della vigente normativa, organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari.
4. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio di cui al precedente comma, è rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Per i campeggi allestiti per le attività di ricerca e studio, nonché per i campeggi didattico-educativi di cui alla L.R. 11 luglio 2006, n. 9, è ammesso esclusivamente l'uso di lampade a gas qualora non siano serviti da energia elettrica. Sono comunque vietati:
 - a) il taglio e il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva salvo in caso di comprovata necessità;
 - b) qualsiasi movimentazione del terreno, salvo la realizzazione del solco per la raccolta delle acque meteoriche intorno alle tende. Al termine del campeggio è fatto obbligo di ripristinare lo stato iniziale dei luoghi;
 - c) l'utilizzo di generatori elettrici a motore.
6. Nel territorio del Parco sono altresì ammessi campeggi itineranti all'aperto, così come definiti dalla vigente normativa in materia. Per tali campeggi valgono le medesime disposizioni indicate ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Non necessita di autorizzazione l'installazione di tende da campeggio per le attività di studio, ricerca o monitoraggio già autorizzate per tali scopi dall'Ente Parco o effettuate per suo conto.

Articolo 85 - Spiagge e aree litorali

1. Ai fini del presente articolo per aree litorali si intendono i tratti di costa compresi tra il piede della falesia e il mare.
2. L'Ente Parco e il Comune territorialmente competente concordano, anche con riferimento al carico antropico sostenibile, idonee modalità di gestione delle spiagge e delle aree litorali, improntate a criteri di fruizione naturalistica ed ecologica.

² Ai sensi dell'Articolo 185, comma 2 del D.Lgs. 285/1992, la sosta delle auto-caravan non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. L'accesso alle spiagge e alle aree litorali è consentito unicamente lungo le strade pubbliche o ad uso pubblico, lungo la rete sentieristica del Parco e lungo gli accessi comunque consentiti. Per l'accesso dal mare mediante approdo con natanti si rimanda alle vigenti disposizioni della Capitaneria di Porto.
4. La fruizione delle spiagge, ove ammessa dalle vigenti disposizioni emanate dalle Autorità competenti, avviene esclusivamente a piedi. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 81, comma 2, sono vietate le seguenti attività:
 - a) la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la detenzione ingiustificata di specie vegetali erbacee, fatte salve le attività di ricerca e studio previamente autorizzate dall'Ente Parco;
 - b) l'accensione dei fuochi, ivi compresi i fornelli da barbecue, o l'utilizzo di qualunque tipo di mezzo esplodente, fatto salvo quanto indicato all'art. 109;
 - c) l'introduzione di cani o altri animali, ad esclusione:
 - dei cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza del Parco;
 - dei cani utilizzati per accompagnamento di persone ipovedenti;
 - d) le emissioni sonore o luminose artificiali di forte intensità, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 06.00, lungo le aree litorali classificate dal Piano del Parco come zone A, B e C. Sono fatte salve le attività di ricerca scientifica, monitoraggio, sorveglianza e soccorso;
 - e) l'abbandono dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - f) l'asportazione del materiale costituente la spiaggia.
5. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto e dai Comuni territorialmente competenti, qualora non in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Articolo 86 - Fuochi all'aperto

1. Nel territorio del Parco sono vietati l'accensione e l'uso dei fuochi all'aperto in quanto attività che può compromettere l'ambiente naturale e danneggiare flora e fauna. Tale divieto non sussiste nei seguenti casi, oltre a quanto previsto al successivo comma 3:
 - a) nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate dall'Ente Parco;
 - b) nelle aree di pertinenza delle abitazioni private (es. per barbecue);
 - c) per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni a cura dell'Ente Parco;
 - d) per lo svolgimento di festeggiamenti religiosi o di eventi riconducibili alla tradizione popolare;
 - e) per lo svolgimento di attività comunque ammesse dalla vigente normativa e/o autorizzate dalle Autorità preposte.
2. L'accensione dei fuochi di cui al comma precedente mediante forni a legna, barbecue, fornelli da campo o mezzi similari, deve essere effettuato sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione.
3. Per la sterpaglia, i residui erbacei, arbustivi ed arborei e ogni altro materiale derivante dalla conduzione di attività agro-silvo-pastorali, si applicano le vigenti disposizioni in materia.
4. E' inoltre vietata in tutto il territorio del Parco l'accensione delle cosiddette "lanterne volanti".

Articolo 87 - Eventi o manifestazioni sportive, ricreative e culturali

1. Per lo svolgimento, in area pubblica, privata, o in un locale, comunque aperti al pubblico, di una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento, si applica quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773³.
2. E' ammesso, ad esclusione delle zone A, lo svolgimento di eventi o manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e culturale che non arrechino disturbo alla fauna selvatica, né alterazione degli habitat e non comportino la modificazione dello stato dei luoghi. Nel territorio del Parco sono comunque vietati eventi o manifestazioni motoristiche di tipo competitivo o agonistico, ad esclusione di quelle aventi interesse storico o culturale di cui al successivo comma 6.
3. Fermo restando la vigente normativa in materia di Rete Natura 2000, le manifestazioni o gli eventi ammessi di cui al comma 2 che ricadono anche parzialmente all'interno dell'Area Protetta, sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco. L'autorizzazione verifica se tali manifestazioni o eventi non arrechino disturbo alla fauna selvatica, danno alla flora o agli habitat. Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le manifestazioni o gli eventi:
 - a) che si svolgono al chiuso, all'interno di spazi attrezzati (es. aree sosta) o nelle aree pertinenziali ai fabbricati;
 - b) che si svolgono nei centri abitati o urbani, ovvero all'interno delle zone DA, DB, DC, DD, DF del Piano del Parco;
 - c) organizzati da privati o Enti Pubblici in collaborazione con l'Ente Parco o che abbiano comunque beneficiato di patrocini, collaborazioni, incentivi o contribuzioni dall'Ente Parco;
 - d) che attraversano il territorio del Parco utilizzando strade pubbliche ed aperte al transito, ad esclusione delle manifestazioni motoristiche di cui al successivo comma 6.
4. Ad esclusione dei casi di cui al precedente comma, e fatto salvo quanto indicato al comma 1, gli organizzatori di eventi o manifestazioni sportive o ricreative, devono inoltrare all'Ente Parco una richiesta di autorizzazione almeno 30 giorni prima della manifestazione, indicando:
 - generalità del responsabile;
 - tipo, programma della manifestazione e numero presunto dei partecipanti;
 - uomini e mezzi coinvolti nell'organizzazione, nonché eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, ivi compresa la segnaletica informativa;
 - motivazioni della scelta dei percorsi;
 - cartografia a scala non inferiore ad 1:10.000 evidenziante il percorso o il luogo dell'evento;
 - assenso del proprietario allo svolgimento della manifestazione o dell'evento.Resta nella facoltà dell'Ente Parco richiedere al soggetto organizzatore la stipula di una polizza fidejussoria quale garanzia del corretto svolgimento della manifestazione o dell'evento.
5. Le manifestazioni o gli eventi sportivi di tipo podistico o ciclistico devono svolgersi su strade pubbliche ed aperte al transito o lungo i sentieri ufficiali del Parco. E' altresì ammesso, previo assenso dei soggetti proprietari, il transito in altri ambiti, piste forestali o altra viabilità di servizio, qualora ciò non arrechi disturbo alla fauna selvatica, né alterazione degli habitat, e non comporti modifiche dello stato dei luoghi.
6. Le manifestazioni motoristiche non competitive e quelle ammesse di cui al precedente comma 2, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) devono svolgersi unicamente su strade asfaltate pubbliche ed aperte al transito;
 - b) il tracciato prescelto deve essere quello che dimostra la maggiore compatibilità con i valori paesistico-ambientali del Parco.

³ R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Art. 68: Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione

7. L'Ente Parco può interrompere o rinviare le manifestazioni o gli eventi organizzati, al verificarsi di condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e agli habitat. In relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, l'Ente Parco può vietare o limitare ulteriormente lo svolgimento delle manifestazioni all'interno del Parco.
8. Al termine della manifestazione, il soggetto responsabile è tenuto, entro 48 ore dall'evento, a rimuovere la segnaletica di riferimento posta lungo la viabilità, nonché i rifiuti e ogni altro materiale legato allo svolgimento della manifestazione. Qualora il soggetto organizzatore non ottemperi a tale obbligo nel termine prescritto, l'Ente Parco, previa diffida, esegue d'ufficio i lavori di ripulitura, addebitando a tale soggetto le relative spese. In tal caso l'Ente Parco, fatte salve le eventuali sanzioni di Legge, non accorderà lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione per il biennio successivo.
9. L'Ente Parco non è in alcun caso tenuto a indennizzare eventuali danni a beni e persone, arrecati dalla fauna selvatica che si verifichino in connessione con lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative o culturali. Con il rilascio dell'autorizzazione l'Ente Parco non fa alcuna valutazione in ordine alle condizioni di sicurezza con cui si svolgono le predette manifestazioni. L'autorizzazione viene rilasciata unicamente ai fini della tutela degli habitat e delle specie.

Articolo 88 - Divieti allo svolgimento di talune attività sportive o ricreative

1. In tutto il territorio del Parco è vietato lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) pratiche speleologiche, di alpinismo, *freeclimb* ed ogni altra forma di scalata, arrampicata o discesa in corda doppia lungo la falesia del San Bartolo. Sono fatte salve:
 - le attività effettuate per conto dell'Ente Parco sulle pareti della falesia necessarie alla collocazione, manutenzione e monitoraggio dei nidi di specie rupicole di importanza conservazionistica;
 - gli interventi di messa in sicurezza delle pareti della falesia, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità;
 - le attività di monitoraggio, ricerca e studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
 - b) l'uso di armi da fuoco, fatti salvi i casi previsti dal presente Regolamento;
 - c) il tiro a piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco;
 - d) l'utilizzo di aeromobili per attività ludiche (aerei ed elicotteri telecomandati o radiocomandati), nel periodo 1 gennaio-31 luglio nelle zone A e B del Piano del Parco.
2. Nel territorio del Parco le attività di volo a vela, volo libero, parapendio, deltaplano, paracadute e mezzi simili, e l'uso di velivoli a fiamma (aerostati), sono ammesse nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Rete Natura 2000. Le attività che richiedono il lancio dall'interno del territorio del Parco sono ammesse purché le aree di lancio siano preventivamente individuate dall'Ente Parco, garantiscano idonee condizioni di sicurezza ai fruitori e siano conformi alle vigenti normative di settore. Resta comunque fermo l'obbligo di acquisire il preventivo assenso del soggetto proprietario.

Articolo 89 - Attività speleologica

1. Al fine di tutelare la possibile presenza di importanti elementi biologici, archeologici, paleontologici e geologici, l'accesso agli ambienti ipogei e le attività di speleologia in genere sono consentiti per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco secondo le modalità di cui all'articolo 106.
2. Chiunque rinvenga ambienti ipogei, di origine naturale o antropica, è tenuto a darne immediata notizia all'Ente Parco, il quale provvederà, a seguito di specifiche indagini, a definirne la

destinazione d'uso nonché la disciplina di tutela. La notizia di rinvenimento dovrà essere trasmessa anche alla Regione Marche ai fini del suo inserimento nel catasto speleologico marchigiano ai sensi della vigente normativa in materia.

3. L'Ente Parco può stipulare accordi con gruppi speleologici regolarmente iscritti al relativo albo regionale, al fine di effettuare ricerche, definire idonee misure di tutela e/o valorizzazione degli ambienti ipogei presenti nel Parco.

Articolo 90 - Valorizzazione delle attività tradizionali e dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti

1. E' ammesso, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale, lo svolgimento di feste popolari che rappresentano una tradizione locale meritevole di essere conservata.
2. L'Ente Parco, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, può comunque disciplinare lo svolgimento di tali feste popolari.
3. E' altresì consentito alle processioni di fedeli seguire, in occasioni di feste religiose tradizionalmente riconosciute, i percorsi tradizionali anche se, eventualmente, non coincidenti con la rete sentieristica ufficiale del Parco.
4. Non è richiesto il rilascio del nulla osta per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo.

Articolo 91 - Disposizioni generali per l'utilizzo delle aree di sosta

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree di sosta presenti nel territorio del Parco, così come definite all'articolo 56.
2. Le aree di sosta e le strutture ricreative in esse presenti sono un bene pubblico appartenente alla collettività, affidate temporaneamente all'utilizzo del cittadino, che ne risponde della conservazione durante l'uso. Colui che utilizza l'area è responsabile del corretto utilizzo della stessa e dei manufatti in essa contenuti, rispondendo nei termini del presente regolamento di eventuali danni.
3. Nelle aree di sosta di cui al precedente comma è vietato:
 - a) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura al di fuori degli appositi contenitori;
 - b) danneggiare le piante arboree ed arbustive presenti, o parti di esse;
 - c) produrre rumori molesti, schiamazzi, ed ogni altro disturbo sonoro in contrasto con l'ambiente naturale;
 - d) accendere fuochi, ivi compresi i bracieri da barbecue, ad esclusione dei camini esistenti appositamente predisposti;
 - e) imbrattare e danneggiare attrezzature, arredi o manufatti per i quali l'Ente Parco, oltre alla sanzione per la violazione alle presenti disposizioni, ha facoltà di rivalersi dei danni subiti, senza che ciò possa costituire titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata;
 - f) accedere e sostare con mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi utilizzati per la manutenzione e la pulizia dell'area, i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza, protezione civile, e i mezzi dell'Ente Parco.

Articolo 92 - Utilizzo dell'area di sosta di Santa Marina Alta

1. L'Ente Parco cura la gestione e la manutenzione dell'area di sosta attrezzata di Santa Marina Alta, catastalmente censita al Foglio 10, Mappali 15, 16, 153 parte del Comune di Pesaro.
2. L'accesso e la fruizione in tale area è libero, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. L'Ente Parco, per particolari e motivate esigenze, può comunque vietare o limitare l'accesso e la fruizione dell'area, ivi compreso l'utilizzo del camino.

3. Enti o Associazioni che intendono utilizzare l'area a titolo esclusivo per lo svolgimento di eventi, manifestazioni o attività a carattere sociale, ricreativo o culturale compatibili con le finalità istitutive del Parco, possono presentare all'Ente Parco una richiesta di prenotazione ai fini dell'utilizzo esclusivo dell'area. La richiesta di prenotazione deve essere trasmessa all'Ente Parco almeno 10 giorni prima dell'utilizzo dell'Area. Tale richiesta, redatta utilizzando la modulistica appositamente predisposta, deve pervenire all'Ente Parco secondo una delle seguenti modalità: a mezzo posta, consegnata a mano (in tal caso, l'Ente Parco rilascerà al soggetto richiedente una copia datata e vistata), a mezzo fax o tramite e-mail. L'Ente Parco, ricevuta la richiesta di prenotazione, verifica se nelle ore o nel giorno richiesto, l'Area è stata già prenotata; in tal caso, comunica l'indisponibilità dell'Area. In assenza di risposta da parte dell'Ente Parco, la richiesta si intende tacitamente accolta.
4. L'Ente Parco si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di vietare o limitare lo svolgimento dell'evento o dell'iniziativa richiesta.
5. Qualora l'utilizzo dell'area di sosta fosse richiesto per la stessa giornata e nei medesimi orari da più Enti o Associazioni, farà fede la data di arrivo della richiesta di prenotazione. L'Ente Parco può organizzare eventi, manifestazioni o attività a carattere sociale, ricreativo o culturale, aventi comunque priorità su eventuali richieste già presentate.
6. In caso di eventi organizzati da Enti o Associazioni, la rimozione dei rifiuti dovrà avvenire nelle 48 ore successive all'utilizzo dell'area di sosta. Qualora l'Ente o l'Associazione non ottemperi a tale obbligo nel termine indicato, l'Ente Parco, previa diffida, esegue d'ufficio i lavori di sistemazione o ripulitura, addebitando le relative spese a carico dell'Ente o dell'Associazione che ha utilizzato l'area. L'Ente Parco, fatte salve le eventuali sanzioni di Legge, non accorderà a tale Associazione o Ente l'utilizzo dell'Area per il biennio successivo.
7. All'interno dell'area di sosta è vietato, oltre a quanto già indicato all'art. 91:
 - accendere fuochi, ivi compresi i bracieri da barbecue, al di fuori del camino esistente, fatte salve le iniziative organizzate direttamente dall'Ente Parco. Resta ferma la responsabilità degli autori dei fuochi per eventuali danni cagionati a persone o cose conseguenti da un uso improprio del camino;
 - abbandonare legna, fascine o altro materiale legnoso da ardere al di fuori dei vani del camino appositamente predisposti o negli spazi dell'Area che saranno eventualmente allestiti a tale scopo e segnalati dall'Ente Parco;
 - mantenere la brace accesa oltre le ore 23,00, qualora non diversamente disposto dall'Ente Parco con propri autonomi atti.
8. Nell'accensione del fuoco del camino devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco o le braci siano completamente spenti. E' espressamente vietato allontanarsi dall'Area attrezzata quando il fuoco o le braci del camino sono ancora accese.
9. Dal 1° maggio al 30 settembre, tenuto conto dell'elevata frequentazione turistica, l'impianto di illuminazione dell'Area può rimanere acceso fino e non oltre le ore 24.00. Nel restante periodo dell'anno, anche al fine di contenere l'emissione luminosa, l'impianto di illuminazione può rimanere acceso fino e non oltre le ore 22.00. Per lo svolgimento di particolari eventi o manifestazioni, o per altre motivazioni, l'Ente Parco può accordare deroghe a tali orari.
10. Per la sosta e la fermata dei mezzi motorizzati al di fuori dell'Area di sosta, si applicano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di Codice della Strada.

Articolo 93 - Cani e altri animali d'affezione

1. Per motivi di svago e tempo libero, e ad esclusione delle aree di spiaggia, è consentita l'introduzione di cani al guinzaglio nel territorio del Parco. I cani di qualsiasi razza, al di fuori delle proprietà private, devono comunque essere condotti in base a quanto previsto dalla

legislazione vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, ad esclusione:

- a) dei cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare;
 - b) dei cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
 - c) dei cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza del Parco;
 - d) dei cani utilizzati per accompagnamento di persone ipovedenti;
 - e) dei cani utilizzati per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
2. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco per particolari e motivate necessità.
 3. E' fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale preposto alla sorveglianza del Parco, su richiesta.
 4. È vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti. I cani e i gatti randagi devono essere catturati e trasferiti dai soggetti competenti presso le apposite strutture previste dalla normativa vigente.
 5. L'Ente Parco, al fine di tutelare la fauna selvatica, richiede l'intervento delle aziende sanitarie locali, qualora sia necessario realizzare piani di gestione, sia delle colonie di gatti che vivono in libertà, sia dei cani randagi o inselvatichiti.
 6. Nel territorio del Parco è vietato addestrare cani a scopo venatorio.

SEZIONE III - RETE SENTIERISTICA

Articolo 94 - Sentieri

1. L'Ente Parco persegue le finalità della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche".
2. La rete sentieristica del Parco è quella tracciata nella tavola cartografica C.1 "PPAR - Sottosistema storico - culturale e connessioni infrastrutturali" del Piano del Parco, e quella individuata dall'Ente Parco secondo le modalità indicate al comma seguente.
3. Con Deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Ente Parco approva l'individuazione e l'aggiornamento dei sentieri del Parco, nel rispetto degli articoli 100 e 107 delle NTA del Piano del Parco. I sentieri così approvati integrano la rete sentieristica dell'Area Protetta di cui alla tavola C.1. del Piano del Parco, e sono trasmessi alla Regione Marche per il loro inserimento nella rete escursionistica della Regione Marche ai sensi della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.
4. La rete sentieristica del Parco individuata ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che da quanto previsto dagli articoli 100 e 107 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Articolo 95 - Piano della mobilità dolce e tipologia dei sentieri

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica quale strumento per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile, l'Ente Parco provvede, nel rispetto di quanto contenuto negli articoli 100 e 107 delle N.T.A. del Piano del Parco, all'organizzazione, al recupero e alla valorizzazione dei sentieri.
2. L'Ente Parco redige entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, il Piano della mobilità dolce. Tale Piano, approvato dall'Ente Parco mediante Deliberazione del Consiglio Direttivo, individua e distingue, qualora possibile, i percorsi pedonali, gli itinerari ciclabili ed eventualmente ippici. In relazione allo sviluppo della rete sentieristica, l'Ente Parco provvede, qualora necessario, ad aggiornare tale Piano, che può contenere, ai fini di una sua opportuna esaustività, anche gli elementi di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. In relazione alle loro caratteristiche, l'Ente Parco può distinguere i sentieri individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) sentieri natura o turistici, destinati alla conoscenza delle valenze ambientali e paesaggistiche del Parco;
 - b) sentieri storici, volti a riscoprire antichi percorsi o vie di collegamento;
 - c) sentieri didattici e/o a tema, destinati alla conoscenza specifica di determinati aspetti (es.: geologia, botanica o fauna, ecc.);
 - d) sentieri speciali, con accesso e fruizione facilitata per utenze svantaggiate;
 - e) altri (non codificati nelle categorie sopra indicate).
4. L'Ente Parco può altresì classificare i sentieri in relazione al rischio potenziale insito nelle caratteristiche di ogni percorso.

Articolo 96 - Rinaturalizzazione dei percorsi

1. L'Ente Parco, in accordo con i soggetti proprietari, favorisce e sostiene interventi di chiusura e conseguente rinaturalizzazione dei percorsi non più utilizzabili o non facenti parte della rete sentieristica del Parco. La priorità sarà data a percorsi o sentieri ubicati, con il seguente ordine, nelle zone A, B, C, D. Tali interventi, qualora non effettuati dall'Ente Parco o per conto di esso, sono comunque subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco, che potrà prevedere eventuali e specifiche prescrizioni in ordine alle modalità e ai tempi di intervento, nonché alla scelta delle specie vegetali da impiegare.

Articolo 97 - Riconoscibilità dei sentieri

1. I sentieri facenti parte della rete sentieristica del Parco sono resi riconoscibili sul territorio dell'Area Protetta da apposita cartellonistica o segnaletica a cura dell'Ente Parco, nonché dall'apposita cartografia tematica del Parco.

Articolo 98 - Cura e manutenzione dei sentieri

1. E' compito dell'Ente Parco provvedere, ove non diversamente stabilito:
 - a) al monitoraggio periodico dei sentieri, al fine di accertare le condizioni di percorribilità degli stessi;
 - b) all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica informativa;
 - c) alla riapertura dei sentieri chiusi, ai fini di un loro inserimento nella rete sentieristica del Parco, qualora ciò sia compatibile con le disposizioni dell'articolo 107 delle NTA del Piano del Parco.
2. La manutenzione dei sentieri del Parco avviene previa intesa con il Comune territorialmente competente. Di norma, al Parco compete la manutenzione dei sentieri che, inseriti nella rete sentieristica del Parco, sono destinati alla sola circolazione di pedoni o velocipedi.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 75, comma 3, delle NTA del Piano del Parco, le modifiche plano-altimetriche ai percorsi, se compatibili con le disposizioni dell'articolo 107 delle richiamate NTA, sono consentite, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco, se finalizzate a:
 - a) migliorare la sicurezza dei fruitori;
 - b) ripristinare la percorribilità di tratti compromessi da eventi calamitosi, frane, smottamenti;
 - c) ridurre o a eliminare l'interferenza dei sentieri con le emergenze di interesse conservazionistico, in particolare con le specie tutelate dalle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE e con le specie vegetali rare, interessanti o di particolare interesse fitogeografico sottoposte a particolare tutela, di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, e riportate nell'elenco allegato 1.
4. Le norme del presente Regolamento fanno salve le disposizioni della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.

Articolo 99 - Disposizioni generali per l'utilizzo dei sentieri

1. Lungo la rete sentieristica del Parco si osservano le seguenti disposizioni generali:
 - a) i sentieri destinati ad essere percorsi a piedi, con biciclette (o mountain bike) o da cavalcature di equini, sono espressamente segnalati da apposita cartellonistica o segnaletica a cura dell'Ente Parco;
 - b) tutti i sentieri possono essere utilizzati, di norma, per escursioni pedonali. Per i sentieri prossimi al bordo della Falesia l'escursione pedonale deve avvenire percorrendo il tracciato mantenendosi sul lato interno, senza sporgersi nei dirupi, anche se protetti, o arrampicarsi nelle scarpate;
 - c) l'utilizzo di velocipedi (bicicletta o mountain bike) è di norma vietato lungo i sentieri posti sul limite della Falesia, che saranno appositamente individuati e segnalati dall'Ente Parco;
 - d) i fruitori sono comunque tenuti a prestare la massima attenzione nel percorrere i sentieri, dando in ogni caso sempre la precedenza ai pedoni.
2. L'Ente Parco promuove una campagna di informazione rivolta ai fruitori del Parco, prevedendo anche l'installazione di specifica segnaletica di divieto o di regolamentazione da apporre lungo i sentieri.

SEZIONE IV - ARMI ED ESPLOSIVI

Articolo 100 - Ambito di applicazione

1. La presente Sezione IV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, della Legge 6-12-1991 n. 394 che interdice nei Parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat:
 - a) individua, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 6-12-1991 n. 394 e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco, le deroghe al divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, se non autorizzati;
 - b) detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge 6-12-1991 n. 394.

Articolo 101 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento per:
 - a) “*introduzione*” si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco;
 - b) “*trasporto*” si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
 - c) “*armi*” si intendono, con eccezione delle armi giocattolo⁴, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.), che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti⁵.
 - d) “*oggetti assimilati alle armi*” si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti⁶. Si intendono altresì per “oggetti assimilati alle armi”, le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 juole le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco⁷), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.
 - e) “*esplosivi*” si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle Leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati⁸. S'intendono, altresì, per “esplosivi” i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi.
 - f) “T.U.L.P.S.”, si intende il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.

⁴ Cfr art. 5 della Legge n. 110 del 1975, come modificata dalla Legge n. 36 del 1990.

⁵ Cfr art. 585 comma 2 e art. 704 del c.p.; Articolo 30 del T.u.l.p.s. e Articolo 45 del relativo Reg.to, Per la classificazione delle armi, cfr. L. n. 110 del 1975, artt. 1 e 2; per le armi uso sportivo cfr. L. n.85 del 1986; per le armi trasportate dai componenti delle Società di Tiro a segno, cfr. Articolo 76 del Reg. al T.u.l.p.s.

⁶ Cfr. art. 585, ultimo comma c.p.;

⁷ Cfr art. 2 comma 3 della Legge n. 110 del 1975; cfr altresì, Cass. Pen. I[^], 21.4.1991, n. 8771.

⁸ I prodotti esplosivi sono classificati nelle seguenti categorie dall'art. 82 del R.D. 06.05.1940 n. 635 “Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”: 1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

Articolo 102 - Soggetti esonerati dall'obbligo di autorizzazione

1. Ai fini del presente Regolamento non sono considerati privati i seguenti soggetti:
 - a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato e alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari, nonché coloro che si trovano nelle fattispecie previste dalla L. 3-8-2007 n. 124, che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
 - b) gli addetti al Servizio di Polizia municipale ed i dipendenti di Enti diversi dal Comune che svolgono funzioni di Polizia locale, cui è conferita, ai sensi delle Leggi vigenti, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'art. 5 della Legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla Legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza;
 - d) le guardie particolari giurate, addette ai servizi di vigilanza privati e di investigazione, conformemente disciplinati dalla competente Questura;
 - e) i dipendenti dell'Ente parco ai quali, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della legge n. 394/1991, siano attribuiti poteri di sorveglianza.
2. I soggetti di cui al comma precedente non necessitano di autorizzazione dell'Ente Parco per il trasporto o la detenzione di armi, di oggetti ad essi assimilati, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo all'interno del Parco.
3. Tutti i soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'articolo 11 della Legge 394/1991 ed ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 103 - Deroghe

1. Il porto delle armi è consentito, in deroga al divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera f) della legge n. 394/1991, alle seguenti categorie di soggetti privati, senza ulteriori adempimenti:
 - a) guardie particolari giurate ad eccezione di quelle addette a servizi di vigilanza ittica, venatoria o zoofila;
 - b) personale civile dipendente dallo Stato, addetto permanentemente a servizi particolari, il quale, per specifica disposizione regolamentare debba essere armato e sia all'uopo espressamente autorizzato;
 - c) soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, con o senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le armi indicate nel predetto articolo 42;
 - d) personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
 - e) agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
 - f) personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;

- g) dottori in veterinaria esercenti la relativa professione limitatamente agli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 104 - Introduzione, detenzione e trasporto di armi

1. Ad esclusione delle categorie di cui ai precedenti articoli 102 e 103, è vietato detenere, introdurre e trasportare nel territorio del Parco armi, oggetti ad essi assimilati, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, senza specifica autorizzazione dell'Ente Parco. Tale divieto è esteso anche ad archi, balestre e attrezzi simili di qualsiasi tipo.
2. Tutti i privati che abbiano necessità di detenere oppure di introdurre e trasportare nel territorio del Parco armi, oggetti ad essi assimilati, mezzi di cattura, e qualsiasi mezzo distruttivo, devono acquisire la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco. Sono compresi anche coloro che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, oppure in periodi in cui è consentita l'attività venatoria, intendono attraversare il territorio del Parco trasportando armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo permesso dalla legge per:
 - a) raggiungere ambiti di caccia, ovvero zone ove è consentita l'attività venatoria;
 - b) raggiungere, a scopo sportivo, poligoni di tiro, campi di gara, ecc.;
 - c) i collezionisti o i possessori di armi artistiche, rare o antiche, autorizzati ai sensi della vigente normativa.
3. La richiesta di autorizzazione per il trasporto, l'introduzione e la detenzione di armi, di oggetti ad essi assimilati, di mezzi di cattura, e di qualsiasi mezzo distruttivo, deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Parco o, in alternativa, deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:
 - a) dati completi del richiedente (nome e cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, eventuale recapito di posta elettronica);
 - b) elenco e tipologia delle armi o dei mezzi di cattura che si intendono trasportare (marca, modello, numero di matricola dell'arma o delle armi);
 - c) estremi della licenza di porto d'arma o del titolo autorizzativo;
 - d) motivi della detenzione o del trasporto;
 - e) luogo ove le armi o i mezzi di cattura vengono detenuti;
 - f) dati relativi al mezzo o ai mezzi utilizzati per il trasporto, tragitto all'interno del Parco.
4. Il trasporto delle armi deve comunque avvenire esclusivamente lungo le strade aperte al traffico. Le armi da fuoco trasportate devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e nel bagagliaio o, nei veicoli che ne sono provvisti, in altro spazio chiuso separato dall'abitacolo.
5. Le richieste saranno valutate dall'Ente Parco che potrà rilasciare l'autorizzazione nei termini previsti dall'art. 13 della L. 394/1991. L'Ente Parco si riserva la facoltà di rilasciare il provvedimento autorizzativo indicando un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente, motivandone le ragioni.
6. Per i non residenti l'autorizzazione ha durata annuale. Per i residenti l'autorizzazione, al permanere di tutte le condizioni indicate nella comunicazione del richiedente (residenza, estremi del porto d'arma, tipo di arma, tragitto da effettuare, ecc.), avrà validità uguale alla licenza e scadrà automaticamente con la scadenza della licenza stessa, e può essere rinnovata. L'autorizzazione dovrà essere portata al seguito ed esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza del Parco.
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, comporterà la decadenza dall'autorizzazione medesima.
8. L'autorizzazione abilita altresì al trasporto dei cani atti all'attività venatoria legalmente detenuti e denunciati, e della selvaggina regolarmente prelevata e/o abbattuta rilevabile dagli appositi tesserini.

Articolo 105 - Introduzione, detenzione e trasporto di esplosivi

1. Chiunque, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, intende introdurre, detenere e trasportare nel territorio del Parco, per recarsi in una qualsiasi località, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo destinati ad attività edile pubblica e privata o ad altre attività legali, deve inoltrare richiesta di autorizzazione per iscritto all'Ente Parco comunicando quanto segue:
 - a) dati completi del richiedente (nome e cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, eventuale recapito di posta elettronica);
 - b) elenco e tipologia degli esplosivi o dei mezzi di cattura che si intendono trasportare;
 - c) motivi della detenzione o del trasporto;
 - d) descrizione dell'esatto itinerario di trasporto cartograficamente individuato (preferibilmente in scala 1:10.000). Il trasporto delle armi deve comunque avvenire esclusivamente lungo le strade aperte al traffico;
 - e) luogo ove gli esplosivi e i mezzi di cattura vengono detenuti;
 - f) dati relativi al mezzo utilizzato per il trasporto.
2. La durata dell'autorizzazione per il trasporto di esplosivi è limitata al periodo indicato nella domanda e potrà essere concessa eventuale proroga solo su espressa e motivata richiesta dell'interessato.
3. L'eventuale utilizzo, per particolari e motivate esigenze, di prodotti esplosivi e/o esplodenti di cui all'articolo 82 del Regolamento al T.u.l.p.s. non ricompresi nel presente articolo, è comunque subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione dell'Ente Parco. Per i fuochi di artificio o pirotecnici si rimanda a quanto prescritto all'art. 109 del presente Regolamento.

TITOLO VII - RICERCA SCIENTIFICA, BIOSANITARIA, DOCUMENTARISTICA

Articolo 106 - Ricerca scientifica

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) della L. 6-12-1991 n. 394, l'Ente Parco promuove la ricerca scientifica svolta da Enti, Università o privati, relativa al patrimonio naturalistico, ambientale e socio-culturale del Parco.
2. Ad esclusione di quanto indicato al successivo comma, tutte le attività di ricerca e studio che si svolgono all'interno del Parco devono essere preventivamente comunicate all'Ente Parco. A tal fine, il soggetto titolare della ricerca trasmette all'Ente Parco il programma della stessa, comprensivo dei seguenti elementi:
 - a) oggetto, finalità e durata della ricerca;
 - b) aree del Parco interessate dalle attività di ricerca;
 - c) curriculum del responsabile della ricerca;
 - d) nominativi delle persone impegnate nella ricerca.
3. Le attività di studio o di ricerca scientifica che potrebbero costituire fonte di disturbo o di danno alla flora o alla fauna selvatica, o che prevedono l'asportazione o il danneggiamento di rocce, reperti archeologici e fossili, sono sottoposte ad autorizzazione. A tal fine, il soggetto titolare della ricerca trasmette all'Ente Parco il programma della stessa, comprensivo dei seguenti elementi:
 - a) oggetto, finalità e durata della ricerca;
 - b) aree del Parco interessate dalle attività di ricerca;
 - c) prelievi di materiale naturale vivente o non vivente;
 - d) materiali e metodi utilizzati per i prelievi;
 - e) curriculum del responsabile della ricerca;
 - f) nominativi delle persone impegnate nella ricerca.
4. Le ricerche effettuate per conto dell'Ente Parco non necessitano di autorizzazione o di comunicazione.
5. L'Ente Parco può concedere, per particolari e motivate esigenze, eventuali deroghe a specifici divieti imposti dal presente Regolamento.
6. Per esigenze di tutela e conservazione, l'Ente Parco può porre limitazioni alla ricerca scientifica stabilendo, ad esempio, il numero massimo di esemplari o di campioni che è possibile prelevare o vietando temporaneamente l'accesso ad aree interessate da accertate nidificazioni o presenze di specie di interesse conservazionistico
7. I ricercatori possono, su richiesta, essere autorizzati a servirsi di strumenti, materiali e mezzi del Parco, secondo modalità da convenirsi caso per caso.
8. Il responsabile della ricerca, qualora sia necessario effettuare attività che possono arrecare particolare disturbo alla fauna selvatica tutelata dalle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE, è tenuto a preavvertire ogniqualvolta l'Ente Parco.
9. L'Ente Parco può richiedere la consegna di parte del materiale raccolto, al fine di utilizzarlo per le proprie attività istituzionali.
10. Tutti i soggetti per i quali l'Ente Parco ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento di studi e ricerche, dovranno impegnarsi a rendere disponibili all'Ente Parco i risultati delle stesse e copia delle pubblicazioni risultanti. In caso di fattivo coinvolgimento del personale del Parco nell'attività di studio o ricerca, le pubblicazioni dovranno farne espresso riferimento.

Articolo 107 - Riprese fotografiche e cinematografiche

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video aventi per oggetto il patrimonio naturale, ambientale, storico e culturale del Parco effettuate per finalità personali, dilettantistiche, scientifiche, per diritto di cronaca, nonché quelle finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio del Parco, sono libere.
2. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, devono essere sottoposte all'autorizzazione dell'Ente Parco. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'utente è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
 - a) oggetto, finalità e durata delle riprese;
 - b) aree della Parco oggetto delle riprese;
 - c) tipologie delle apparecchiature e dei mezzi utilizzati;
 - d) eventuale necessità di allestire campi base
3. Su richiesta dell'Ente Parco, i soggetti autorizzati dovranno consegnare, a titolo gratuito, almeno una copia del materiale prodotto, che potrà essere utilizzato per le finalità istituzionali del Parco. Sono comunque fatte salve le norme sui diritti d'autore qualora tale materiale venisse utilizzato dall'Ente Parco per fini commerciali.
4. Le riprese fotografiche, cinematografiche e video devono essere effettuate senza arrecare danno o disturbo al patrimonio naturale e ambientale; in caso contrario le riprese potranno essere interrotte dall'Ente Parco.

TITOLO VIII - EMISSIONI SONORE, LUMINOSE ED ELETTROMAGNETICHE

Articolo 108 - Emissioni sonore, luminose ed elettromagnetiche

1. All'interno del Parco l'uso degli apparecchi produttori di emissioni luminose e sonore deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente, alle persone e agli Animali Vertebrati.
2. Sono inoltre ammesse le emissioni luminose e sonore emesse da civili abitazioni, veicoli, opifici e aree produttive in base alla classificazione acustica del territorio comunale competente e le segnalazioni acustiche emesse dai veicoli quando consentito, nonché altre attività appositamente autorizzate.
3. Non è consentito l'esercizio di attività artigianali rumorose o inquinanti oltre i limiti stabiliti dalla legge e verificati dagli organi competenti. Sono comunque fatte salve le attrezzature e le macchine necessarie per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali.
4. L'Ente Parco favorisce e sostiene anche dal punto di vista economico, compatibilmente con le risorse di bilancio a disposizione, interventi che abbiano le seguenti finalità:
 - riduzione dei fenomeni di inquinamento luminoso e di dispersione luminosa verso l'alto;
 - riduzione del consumo energetico.
5. I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere eseguiti secondo criteri di antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Gli impianti devono essere dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto.
6. Per un corretto inserimento paesaggistico ed architettonico degli impianti di illuminazione, l'Ente Parco predispone, qualora necessario, un abaco con indicati gli impianti di illuminazione ammessi e le relative modalità esecutive.
7. I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dei nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia, nonché per le telecomunicazioni, non devono superare i limiti individuati dalla vigente normativa, ad esclusione di quelli necessari per le attività di emergenza, soccorso, vigilanza e monitoraggio ambientale.

Articolo 109 - Fuochi pirotecnici

1. Nel territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi pirotecnici, siano essi fuochi a terra o fuochi aerei, ad esclusione di quanto riportato nei commi 2 e 3 del presente articolo. E' altresì vietato, nel caso di accensione in aree esterne al Parco, che la loro parabola interessi o termini nel perimetro dell'Area Protetta.
2. L'Ente Parco può rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici in occasione di eventi di particolare interesse per la collettività, per feste patronali e di altre manifestazioni religiose o pubbliche, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nonché dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza.
3. Sono inoltre ammessi, nel rispetto della vigente normativa e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, i fuochi pirotecnici effettuati nelle seguenti zone:
 - nelle zone DF2 del Piano del Parco, fatta eccezione per la spiaggia sottostante l'abitato di Fiorenzuola, a condizione che la parabola discendente del fuoco sia orientata in maniera tale da non ricadere all'interno del perimetro del Parco;
 - nelle altre zone D del Piano del Parco, previa autorizzazione dell'Ente Parco, purché la parabola discendente non sia orientata verso la falesia. Tali fuochi non sono ammessi nel periodo in cui sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
4. L'uso dei fuochi pirotecnici di cui ai precedenti commi 2 e 3 è comunque subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- che i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre di volontari per il pronto intervento;
 - che al termine delle manifestazione venga rastrellata l'area per la raccolta dei materiali residui;
 - che la vigilanza sulla corretta esecuzione sia garantita dall'Amministrazione Comunale.
5. La domanda di autorizzazione per gli spettacoli pirotecnici di cui ai commi 2 e 3 secondo trattino, deve riportare almeno le seguenti informazioni: orario e luogo da cui si produrranno i fuochi pirotecnici, la loro tipologia e durata, nonché le cautele che saranno adottate.
 6. L'Ente Parco, per motivate esigenze di tutela e conservazione, si riserva la possibilità di disciplinare ulteriormente, in forma più restrittiva, l'utilizzo di fuochi pirotecnici all'interno del Parco.

TITOLO IX - ATTIVITÀ DA AFFIDARE A INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE, DI VOLONTARIATO, COMUNITÀ TERAPEUTICHE E SERVIZIO CIVILE

Articolo 110 - Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Ente Parco coinvolge le associazioni di volontariato ed il settore della cooperazione sociale (ONLUS) impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, della salute e della persona.
2. L'Ente Parco può inoltre avvalersi delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, delle cooperative sociali e loro consorzi come previsto dalla Legge Regionale 18 dicembre 2001 n. 34, al fine di realizzare progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sostegno alle comunità terapeutiche, sviluppo di interventi a favore dell'occupazione giovanile.

TITOLO X - PROCEDURE E CRITERI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Articolo 111 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco di cui al successivo articolo 115, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6-12-1991 n. 394 e dell'art. 26 della L.R. 28-4-1994 n. 15.
2. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, fatte salve le disposizioni del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. per gli interventi che comportano un procedimento edilizio. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
3. La validità, in termini temporali, del nulla osta, è quella dell'atto autorizzativo al quale si lega. Nel caso di interventi per i quali non sono richieste autorizzazioni o pareri di altri Enti, il nulla osta non può comunque avere una validità superiore ad anni 2 (due) dalla data del rilascio.
4. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente Parco e l'affissione ha la durata di 7 (sette) giorni. L'Ente Parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
5. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L. 349/1986.
6. Il Responsabile del Procedimento, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
7. Per iniziativa del Presidente o di almeno tre consiglieri dell'Ente Parco, la richiesta di nulla osta deve essere sottoposta a Delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il nulla osta è rilasciato dal Direttore dell'Ente Parco, ed è trasmesso al Comune e agli organi di sorveglianza territorialmente competenti.

Articolo 112 - Polizza fidejussoria

1. Nei casi in cui il nulla osta o l'autorizzazione dispongano, quale condizione o prescrizione, la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti sull'ambiente, l'Ente Parco ha facoltà di chiedere la preventiva stipula di polizza fidejussoria a carico del soggetto interessato ed a favore dell'Ente Parco, per un importo pari a quello stimato per la realizzazione degli interventi di mitigazione/compensazione. Analoga polizza fidejussoria può essere richiesta per tutti gli interventi che comportano rischi ambientali, commisurata ai costi della eventuale rimessa in pristino e/o della eventuale bonifica.

Articolo 113 - Comitato Tecnico-Scientifico per il rilascio del nulla-osta

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 6-12-1991 n. 394, l'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad un apposito Comitato Tecnico-Scientifico a funzione consultiva.
2. Qualora istituito, il funzionamento e la composizione del Comitato saranno disciplinati dall'Ente Parco con apposito atto.

Articolo 114 - Istanza di Nulla Osta-Autorizzazione

1. La domanda di nulla osta/autorizzazione deve pervenire all'Ente Parco in duplice copia cartacea e su supporto informatico, deve contenere la documentazione prevista dalla normativa

di riferimento o apposita documentazione indicata nella modulistica eventualmente predisposta dall'Ente Parco, al fine di assicurare l'esatta individuazione, la puntuale definizione e la corretta valutazione dell'intervento proposto.

2. Le istanze relative a interventi in ambito edilizio ed urbanistico, devono pervenire all'Ente Parco dal Comune di competenza, munite di lettera di trasmissione.
3. Le istanze che riguardino interventi in ambito idraulico, idrogeologico, vegetazionale e forestale, devono pervenire al Parco dagli Enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni. Se ritenuto necessario, l'Ente Parco concorda con tali Enti le procedure idonee ad evitare o contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio dell'iter amministrativo che possa ripercuotersi negativamente sui legittimi interessi del richiedente.
4. Le istanze nei casi di interventi per i quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione da parte di altri Enti, possono pervenire al Parco direttamente dal soggetto interessato. In tal caso, la richiesta dovrà contenere l'autocertificazione, ai sensi di legge, resa dall'interessato circa la titolarità sul bene oggetto di intervento e la relativa documentazione catastale (estratto di mappa e visura catastale).
5. Nel procedimento amministrativo, l'Ente Parco garantisce comunque l'uniformità della propria attività alle procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'Ente Parco, qualora necessario, disciplina il procedimento amministrativo del rilascio del nulla osta/autorizzazione con apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
7. Al fine dell'espletamento dell'attività di sorveglianza di cui al successivo articolo 123, i Comuni e l'Amministrazione Provinciale trasmettono all'Ente Parco copia del provvedimento autorizzativo rilasciato. Con riferimento agli interventi edilizi, i Comuni trasmettono copia del titolo abilitativo.

Articolo 115 - Opere o attività sottoposte al nulla osta

1. Sono sottoposti al nulla osta dell'Ente Parco tutti gli interventi, impianti ed opere descritti o individuabili nel presente Regolamento o nelle NTA del Piano del Parco, per i quali è espressamente previsto il rilascio di tale provvedimento. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, nonché gli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti e le nuove costruzioni in zone diverse dalle DE (agricola).

Articolo 116 - Opere o attività sottoposte al parere o all'autorizzazione dell'Ente Parco

1. Sono sottoposti al parere dell'Ente Parco, oltre agli interventi o alle attività espressamente previste nell'articolato del presente Regolamento:
 - le varianti agli elaborati e alle NTA che non interferiscono con le invarianti paesistico ambientali di cui alle tavole c.1, c.2, c.3, c.4 del Piano del Parco e che non comportano modificazione dell'uso del suolo che non sia già prevista dal Piano (art. 1, comma 5, delle NTA del Piano del Parco);
 - gli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni individuate dal Piano (art. 1, comma 5, delle NTA del Piano del Parco);
 - tutti gli interventi previsti dall'art. 128 comma 10 (costruzione di attrezzature e infrastrutture in zona DE);
2. Sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente Parco, oltre agli interventi o alle attività espressamente previste nell'articolato del presente Regolamento:
 - gli interventi di taglio degli individui senili di cui all'articolo 84, comma 5 delle NTA;

- i progetti di realizzazione di cantine interrato di cui all'articolo 128, comma 10, lettera a) delle NTA del Piano del Parco.

Articolo 117 - Comunicazioni all'Ente Parco

1. Sono subordinati all'obbligo della preventiva comunicazione all'Ente Parco:
 - a) gli interventi o le attività espressamente menzionati nell'articolato del presente Regolamento;
 - b) gli interventi urgenti e indifferibili, necessari per ovviare a situazioni di pericolo per la sicurezza o l'incolumità delle persone.

Articolo 118 - Esibizione del nulla osta, autorizzazione

1. Il nulla osta e l'autorizzazione rilasciati dall'Ente Parco devono essere obbligatoriamente esibiti a richiesta degli addetti alla sorveglianza.

Articolo 119 - Assenza o difformità dal nulla osta o dalla autorizzazione

1. Chiunque proceda alla realizzazione di opere, interventi, impianti o attività in assenza o in difformità del nulla osta o dell'autorizzazione dell'Ente Parco, incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 120 - Disciplina del nulla osta nell'ambito della Conferenza di Servizi

1. Nel caso in cui l'Ente Parco sia chiamato a pronunciarsi nel contesto della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ovvero da altra legge speciale, il termine di sessanta giorni previsto per l'emissione del provvedimento sul Nulla Osta, è prorogato fino al termine ultimo previsto per la conclusione della Conferenza medesima.
2. Il Direttore dell'Ente Parco, o suo delegato, partecipa alle Conferenze di Servizi quale rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione ai sensi dell'Articolo 14-ter, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 121 - Semplificazione

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, all'Ente Parco può essere affidata, previa intesa con gli Enti interessati, la gestione diretta di taluni procedimenti amministrativi affini alle competenze dell'Ente Parco.

Articolo 122 - Deroghe

1. Purché compatibili con le finalità istitutive e con il Piano del Parco, l'Ente Parco può, con Deliberazione del Consiglio Direttivo, concedere deroghe ai divieti posti nel presente Regolamento, per:
 - a) fini di tutela ambientale o di particolare interesse scientifico o culturale;
 - b) motivi di rilevante interesse pubblico.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 123 - Sorveglianza

1. La sorveglianza del Parco è di competenza del personale di vigilanza dell'Ente Parco nonché, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge 394 del 1991, del Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì esercitare tale attività, ai sensi della richiamata normativa, anche gli appartenenti alle Forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale.
2. L'Ente Parco può servirsi anche di guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29, di guardie giurate dei consorzi forestali o aziende speciali costituite ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 e degli articoli 7 e 10 del Legge n. 984 del 1977 o di altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.
3. I soggetti di cui al precedente comma operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dell'Ente Parco o del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 124 - Aggiornamento degli allegati

1. L'Ente Parco può modificare, con propri e autonomi atti, gli elenchi contenuti negli allegati al presente Regolamento in quanto essi non ne sono parte integrante e sostanziale.
2. Le modifiche, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore del Parco, saranno pubblicate per almeno 30 giorni nell'albo pretorio dell'Ente e nell'albo pretorio degli Enti locali interessati.
3. Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli elenchi non alterino il contenuto del presente Regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento delle aree protette e di tutela della biodiversità.

Articolo 125 - Recepimento delle normative sopraordinate

1. Il recepimento di nuove normative o le modifiche al Piano del Parco che abbiano rilevanza sui presenti disposti regolamentari e/o che modifichino il quadro all'interno del quale agisce il presente Regolamento, potrà avvenire con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Articolo 126 - Funzionamento dell'Ente Parco

1. Oltre al personale di ruolo, è facoltà dell'Ente Parco avvalersi, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di sua competenza, del personale del Comune di Gabicce Mare, del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino.
2. Al fine di agevolare lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi con altri Enti pubblici, il Parco può attivare con gli stessi apposite convenzioni. Nelle convenzioni si devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari tra i vari Enti e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 127 - Comunicazione Istituzionale

1. Allo scopo di favorire i processi partecipativi e la condivisione degli obiettivi di tutela, l'Ente Parco utilizza i seguenti strumenti di comunicazione istituzionale: Albo Pretorio del Parco, Albo Pretorio dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, Albo Pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino; Sito Internet del Parco e newsletter (e mezzi simili); segnaletica del Parco; raccolta della cartografia tematica del Parco (es. cartografia dei sentieri, ecc.).

TITOLO XII - SANZIONI

Articolo 128 - Disposizioni generali

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., le violazioni delle disposizioni emanate dal presente Regolamento, delle NTA del Piano del Parco e dei provvedimenti adottati dall'Ente Parco, sono punite con le sanzioni pecuniarie da euro 25,82 a euro 1.032,91 di cui all'articolo 30, comma 2, della Legge 6-12-1991 n. 394. Sono altresì applicabili le sanzioni penali derivanti dalla violazione di altre Leggi.
2. Ai fini del presente Regolamento trovano altresì applicazione le sanzioni amministrative di cui agli articoli 29 (danno ambientale con possibilità di ripristino), 30 (danno senza possibilità di ripristino) e 31 (danno ambientale di minima entità) della L.R. 28-4-1994 n. 15.
3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'Ente Parco nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. L'Ente Parco ha facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché in procedimenti civili e penali per il risarcimento del danno ambientale.

Articolo 129 - Interventi cautelari conseguenti all'accertamento di attività abusive

1. Qualora venga accertato l'esercizio di un'attività difforme dal Piano del Parco, dal presente Regolamento, o da provvedimenti attuativi (nulla osta, autorizzazione), l'Ente Parco dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro il termine assegnato, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'Articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 Aprile 1910, n. 639.
3. L'Ente Parco può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Articolo 130 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge 24-11-1981 n. 689 e dalla L.R. 10 agosto 1998, n. 33, nonché ad altre normative vigenti.

ALLEGATO 1
SPECIE VEGETALI SOGGETTE A PARTICOLARE TUTELA
(ART. 23 DEL REGOLAMENTO)

- *Acer opalus* Mill. subsp. *obtusatum* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams
- *Anacamptis pyramidalis* (L.) L.C.M. Richard. *
- *Anemone trifolia* L. subsp. *trifolia*
- *Helosciadium nodiflorum* (L.) W.D.J. Koch (*Apium nodiflorum* (L.) Lag. subsp. *nodiflorum*)
- *Aristolochia clematidis* L.
- *Galatella linosyris* (L.) Rchb.f. subsp. *linosyris* (*Aster linosyris* (L.) Bernh.)
- *Cakile maritima* Scop. subsp. *maritima*
- *Campanula glomerata* L. subsp. *glomerata* *
- *Carex acutiformis* Ehrh.
- *Carex divisa* Hudson
- *Carex sylvatica* Hudson subsp. *sylvatica*
- *Carpinus betulus* L.
- *Cistus salviifolius* L. *
- *Clematis flammula* L.
- *Clematis viticella* L. subsp. *viticella*
- *Corylus avellana* L.
- *Crithmum maritimum* L.
- *Cyclamen hederifolium* Aiton
- *Cyclamen repandum* Sm. subsp. *repandum*
- *Daphne laureola* L. subsp. *laureola*
- *Daucus carota* subsp. *majus*
- *Epilobium hirsutum* L.
- *Epilobium parviflorum* Schreber
- *Epilobium tetragonum* L. s.l.
- *Epipactis helleborine* (L.) Crantz
- *Erica arborea* L. subsp. *arborea*
- *Eryngium maritimum* L.
- *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb.
- *Fumaria parviflora* Lam.
- *Galium lucidum* All.
- *Glaucium flavum* Crantz
- *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. *
- *Hypochoeris radicata* L.
- *Iris foetidissima* L.
- *Juncus inflexus* L.
- *Koeleria cristata* (L.) Roem. & Schult.
- *Lagurus ovatus* L.
- *Lathyrus hirsutus* L.
- *Linum maritimum* L. *
- *Linum viscosum* L.
- *Lotus maritimus* L. (*Tetragonolobus maritimus*)
- *Luzula forsteri* (Sm.) DC.
- *Medicago marina* L.
- *Melittis melyssophyllum* L.

- *Neottia nidus-avis* (L.) L.C.M. Richard *
- *Ononis reclinata* L.
- *Ophrys apifera* Huds. *
- *Ophrys bertolonii* Moretti *
- *Ophrys bombyliflora* Link *
- *Ophrys holoserica* (Burm. fil.) Greuter *
- *Anacamptis morio* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (*Orchis morio* L.) *
- *Orchis purpurea* Huds. *
- *Neotinea tridentata* (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (*Orchis tridentata* Scop.) *
- *Ophrys sphegodes* Mill. *
- *Anacamptis coriophora* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (*Orchis coriophora* L.) *
- *Orobanche picridis* F.W. Schultz ex Koch
- *Pistacia lentiscus* L.
- *Polygala monspeliaca* L.
- *Polygala pisauensis* Caldesi *
- *Primula acaulis* (L.) L. subsp. *acaulis*
- *Pulmonaria apennina* Cristof. & Puppi
- *Quercus cerris* L.
- *Ruscus aculeatus* L.
- *Salsola tragus* L. subsp. *pontica* (Pall.) Rilke
- *Salsola soda* L.
- *Samolus valerandi* L.
- *Schoenoplectus tabernaemontani* (C. C. Gmel.) Palla
- *Serapias parviflora* Parl. *
- *Silene colorata* Poir. subsp. *colorata*
- *Silene nocturna* L.
- *Solanum dulcamara* L.
- *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. *
- *Symphytum tuberosum* L. subsp. *angustifolium* (A. Ker.) Nyman
- *Tulipa agenensis* DC.
- *Tulipa clusiana* DC.
- *Tulipa sylvestris* L. subsp. *sylvestris*
- *Typha domingensis* (Pers.) Steudel
- *Typha latifolia* L.
- *Typha minima* Hoppe
- *Urtica urens* L.
- *Valerianella coronata* (L.) DC.
- *Valerianella muricata* (Steven ex Bieb.) J. W. Loudon
- *Veronica cymbalaria* Bodard
- *Vicia lutea* L.

Per le specie contraddistinte dall'asterisco (*), il rilascio del nulla osta può essere concesso dall'Ente Parco solo previa presentazione di uno specifico progetto di ricerca (art. 23, comma 2)

ALLEGATO 2A

FRUTTI DI SPECIE SELVATICHE O SPONTANEIZZATE CHE POSSONO ESSERE RACCOLTI A SCOPO ALIMENTARE (ART. 25, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO)

- Mora (*Rubus ulmifolius* e specie affini);
- Biancospino (*Crataegus monogyna*);
- Prugnolo (*Prunus spinosa*);
- Rose selvatiche (*Rosa* sp.pl);
- Sambuco (*Sambucus nigra*)
- Ciliegio (*Prunus avium*);
- Visciolo (*Prunus cerasus*);
- Sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

ALLEGATO 2B

SPECIE VEGETALI CHE POSSONO ESSERE RACCOLTE A SCOPO ALIMENTARE (ART. 25, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO)

ADOXACEAE	<i>Sambucus nigra</i> L. (Sambuco)
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus retroflexus</i> L. (Amaranto comune) <i>Chenopodium album</i> L. subsp. <i>album</i> (Farinello comune)
ASPARAGACEAE	<i>Asparagus acutifolius</i> L. (Asparago selvatico)
BORAGINACEAE	<i>Borago officinalis</i> L. (Borragine) <i>Echium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> (Viperina azzurra) <i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> (A. Kern.) Nyman (Consolida femmina)
CAMPANULACEAE	<i>Campanula rapunculus</i> L. subsp. <i>rapunculus</i> (Raponzolo)
CANNABACEAE	<i>Humulus lupulus</i> L. (Luppolo)
CAPRIFOLIACEAE	<i>Valerianella sp. pl.</i> (Gallinella)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i> (Strigoli) <i>Silene alba</i> (Mill.) Krause (Silene bianca)
COMPOSITAE	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. (Bardana minore) <i>Bellis perennis</i> L. (Margheritina) <i>Calendula arvensis</i> L. (Fiorrancio selvatico) <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert (Camomilla) <i>Chondrilla juncea</i> L. (Lattugaccio) <i>Cichorium intybus</i> L. (Cicoria) <i>Crepis leontodontoides</i> All. (Radicchiella) <i>Crepis setosa</i> Hall. fil. subsp. <i>setosa</i> (Radicchiella) <i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>vesicaria</i> (Radicchiella) <i>Helianthus tuberosus</i> L. (Topinambur) <i>Lactuca perennis</i> L. (Lattuga rupestre) <i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. <i>hybridus</i> (Farfaraccio) <i>Picris echioides</i> L. (Aspraggine) <i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i> (Aspraggine) <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth (Caccialepre) <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill subsp. <i>asper</i> (Grespigno) <i>Sonchus oleraceus</i> L. (Grespigno) <i>Taraxacum officinale</i> Weber s.l. (Soffione) <i>Tragopogon sp. pl.</i> (Barba di Becco) <i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W. Schmidt (Boccione maggiore)
CRUCIFERAE	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande (Alliaria) <i>Capsella rubella</i> Reuter (Borsa pastore) <i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC. subsp. <i>eruroides</i> (Ruchetta violacea) <i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC. (Ruchetta dei muri) <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. (Ruchetta selvatica) <i>Eruca sativa</i> Mill. subsp. <i>sativa</i> (Rucola) <i>Nasturtium officinale</i> R. Br. (Crescione d'acqua)
DIOSCOREACEAE	<i>Tamus communis</i> L. (Tamaro)
LABIATAE	<i>Clinopodium calamintha</i> (L.) Kuntze (<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi subsp. <i>nepeta</i>) (Mentuccia)

	<i>Lamium maculatum</i> L. (Falsa Ortica macchiata)
	<i>Lamium purpureum</i> L. (Falsa Ortica purpurea)
	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> (Origano)
	<i>Satureja montana</i> L. (Santoreggia)
	<i>Thymus</i> sp. pl. (Timo)
<i>LAURACEAE</i>	<i>Laurus nobilis</i> L. (Alloro)
<i>LEGUMINOSAE</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i> L. (Robinia)
<i>MALVACEAE</i>	<i>Malva sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Malva selvatica)
<i>PAPAVERACEAE</i>	<i>Papaver rhoeas</i> L. subsp. <i>rhoeas</i> (Rosolaccio)
<i>PLANTAGINACEAE</i>	<i>Linaria vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i> (Linajola comune)
	<i>Plantago lanceolata</i> L. s.l. (Piantaggine minore)
	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i> (Piantaggine maggiore)
<i>PORTULACACEAE</i>	<i>Portulaca</i> sp. pl. (Portulaca, Erba grassa)
<i>PRIMULACEAE</i>	<i>Primula acaulis</i> (L.) L. (Primula)
<i>RANUNCULACEAE</i>	<i>Clematis vitalba</i> L. (Vitalba)
	<i>Ranunculus ficaria</i> L. (Favagello)
<i>ROSACEAE</i>	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>balearica</i> (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro (Salvastrella)
<i>UMBELLIFERAE</i>	<i>Tordylium apulum</i> L. (Ombrellini)
<i>URTICACEAE</i>	<i>Urtica dioica</i> L. (Ortica)
	<i>Parietaria judaica</i> L. (Parietaria)
<i>VIOLACEAE</i>	<i>Viola alba</i> Besser subsp. <i>dehnhardtii</i> (Ten.) W. Becker (Viola)

ALLEGATO 3
PIANTE OFFICINALI DI CUI È AMMESSA LA RACCOLTA
(ART. 26 DEL REGOLAMENTO)

*(Tabella di equiparazione tra le specie indicate nel R.D. 26-05-1932
e quelle corrispondenti per il territorio del Parco)*


















R.D. 26-051932	Nome corrente delle specie accertate per il Parco o la cui presenza è possibile (*)
Adonidi * Adonis spec.	Adonis annua L.
Artemisia vulgaris L.	Artemisia vulgaris L.
Artemisia absinthium L.	Artemisia absinthium L.
Lappa major D.C.	Arctium minus (Hill) Bernh. (1)
Bryonia dioica Iacq.	Bryonia dioica Jacq. *
Matricaria chamomilla L.	Matricaria chamomilla L.
Erytraea centaurium Pers.	Centaurium erythraea Rafn
Conium maculatum L.	Conium maculatum L. *
Colchicum autumnale L.	Colchicum lusitanum Brot.
Solanum dulcamara L.	Solanum dulcamara L.
Tussilago farfara L.	Tussilago farfara L.
Fraxinus spec.	Fraxinus ornus L.
Lavandula latifolia Will	Lavandula latifolia Medik (2)
Lavandula officinalis Chaix	Lavandula angustifolia Mill. subsp. <i>angustifolia</i> (2)
Melissa officinalis L.	Melissa officinalis L. - Solo coltivata
Saponaria officinalis L.	Saponaria officinalis L.*
Datura stramonium L.	Datura stramonium L.
Taraxacum officinalis L.	Taraxacum sect. Taraxacum F. H. Wigg. (Taraxacum officinale Weber sensu lato)
Tilia species	Tilia sp. pl

(1) Alla data di emanazione del R.D. 772 del 26.05.1932, le conoscenze botaniche indicavano la presenza della sola *Lappa major*. Successivamente, tale specie venne distinta in *Arctium minus* (Hill) Bernh e *Arctium lappa* L., quest'ultima non presente nel territorio del Parco.

(2) Nel territorio del Parco è coltivato il Lavandino (*Lavandula intermedia* Emeric ex Loisel.), ibrido tra *L. angustifolia* e *L. latifolia*. Tale ibrido, se coltivato, non rientra tra le specie spontanee soggette alle disposizioni della Legge 6 gennaio 1931, n. 99.

ALLEGATO 4

ABACO DEI COLORI UTILIZZABILI AI FINI COSTRUTTIVI (ART. 49, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO)

					
S 1	S 2	F, R, Z 3	F, R 4	F 5	F 6
					
R 7	F, R 8	F, R, Z 9	F, R 10	F, R 11	F 12
					
R, Z 13	Z, S 14	F, R 15	F, R 16	F, R 17	F, R 18
					
S 19	F 20	F 21	F 22	F 23	F 24

S = smalti R = Rilievi Z = Zoccolature F = Facciate